

Allegato alla delibera di C.C.
n. 41 del 20.03.2023
Il Segretario Generale
D.ssa Maria Rosaria Impresa



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO



REGOLAMENTO DEHORS

IV Settore

Dirigente: **Dott. Agr. Raffaele Peluso**

GRUPPO PROGETTUALE:

Arch. Luigi Fiorillo - COORDINATORE

Arch. Elena Palumbo

Dott.ssa Velia Sannino

Ing. Carlo Sarno

Arch. Ciro Borrelli

Geom. Cristiano Coletta

Sig. Raffaele La Marca

Ing. Vitale Petrella

Sig.ra Anna Villani

Dott.ssa Rosa Vitiello

L'Ass. Urbanistica
Sig. Pietro De Martino

Il Sindaco
Dott. Giorgio Zinno

Sommario

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
--	---

PARTE I

TITOLO I - Norme di carattere generale.....	5
- Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
- Art. 2 - DEFINIZIONI	5
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E TIPOLOGIA DEI DEHORS	9
- Art. 4 - SUPERFICI DIMENSIONALI	11
- Art. 5 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI, PRESCRIZIONI GENERALI	13
- Art. 6 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS.....	27
- Art. 7 - INSERIMENTO NEL CONTESTO E RISPETTO DELLE NORMATIVE	28
- Art. 8 - ACCESSIBILITÀ	30
- Art. 9 - INSERIMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE, CON PORTICIE GALLERIE	30
- Art. 10 - PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, VIALI ALBERATI	33
- Art. 11 - PERCORSI PEDONALI E CONTESTO VIABILE	34
- Art. 12 - INCROCI E SEMAFORI	37
- Art. 13 - PISTE CICLABILI.....	38
- Art. 14 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEHORS.....	39
- Art. 15 - COLLOCAZIONE DEGLI ARREDI SU AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	40
- Art. 16 - OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEI DEHORS NEL PERIODO INVERNALE	40
- Art. 17 - OCCUPAZIONI CON VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE	41
- Art. 18 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI	42
- Art. 19 - ATTIVITÀ NON CONSENTITE	43
- Art. 20 - SANZIONI E REVOCA.....	44
- Art. 21 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	46
- Art. 22 - ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI	46

TITOLO II - Indicazioni delle procedure amministrative e delle caratteristiche tecniche estetiche ed ambientali relative al regolamento dei dehors	47
- Art. 23 - ALLESTIMENTI, TIPOLOGIE D'ARREDO E MATERIALI	47
- Art. 24 - PROCEDURE - REGIMI AUTORIZZATIVI - CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO.....	47
- Art. 25 - PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE	49
- Art. 26 - ONERI PER IL RILASCIO	54
- Art. 27 - MODALITÀ DI RINNOVO	55
- Art. 28 - PROROGA E/O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI	55
- Art. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	56
- Art. 30 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	56
- Art. 31 - CONTROLLI E SANZIONI	56
- Art. 32 - DISPOSIZIONI DI RINVIO	58
- Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	58

PARTE II

Abaco degli elementi architettonici, arredi e materiali.....	61
---	-----------

PARTE III

Regolamentazione Edilizia/Urbanistica.....	75
---	-----------

PARTE IV

Riferimenti normativi	84
------------------------------------	-----------

PARTE V

Modulistica	85
--------------------------	-----------

PARTE VI

Linee guida.....	103
-------------------------	------------

APPENDICE

Nota del Settore Pulizia Municipale.....	107
---	------------

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale ritiene che gli spazi pubblici costituiscono la struttura portante della vita sociale, culturale ed economica della Città e dei contesti urbani e paesaggistici fruibili. Lo spazio pubblico è il luogo privilegiato dell'aggregazione sociale: alla qualità dello spazio pubblico corrisponde la qualità dei legami sociali, dell'efficienza dei servizi, dello sviluppo delle attività commerciali e culturali.

Nelle sue diverse tipologie riconoscibili quali, strade, piazze, slarghi, vicoli, portici e aree verdi, lo spazio pubblico, in quanto patrimonio collettivo della comunità locale, è un bene comune. È il luogo dell'incontro, momento delle relazioni fra le persone e l'approccio delle persone con l'ambiente, costituendo, così, lo sfondo principale della vita collettiva.

Come parte essenziale dell'ambiente urbano, gli spazi pubblici sono strettamente legati ai volumi degli edifici, alle loro facciate, all'arredo urbano ed ai manufatti amovibili stabili o temporanei che su questi insistono. Tra tutti questi elementi è indispensabile garantire una relazione armonica e di reciprocità, grazie ad una visione integrata, paesaggistica e architettonica.

La finalità dell'Amministrazione comunale è la tutela del contesto architettonico ed ambientale della Città, nonché il miglioramento dell'offerta commerciale, della qualificazione dell'immagine urbana, la priorità degli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici (con il superamento delle barriere architettoniche) ed il decoro urbano in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura.

Infatti, l'inserimento di allestimenti temporanei o continuativi correlati a tali attività determina una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della Città e della sua immagine.

Allo scopo di favorire la valorizzazione urbana, mantenendo l'offerta di opportunità di sviluppo economico locale, si è quindi convenuto di mettere a punto il **"Regolamento dehors"**, per definire un linguaggio comune che valorizzi le relazioni inscindibili tra dehors e spazio pubblico.

Il presente Regolamento viene redatto nell'ambito delle normative e regolamenti di carattere urbanistico, edilizio e paesaggistico in cui sono indicati i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico e le caratteristiche delle strutture che occupano lo spazio (dehors), utilizzato per attività commerciali, nonché le procedure per il conseguimento della concessione di suolo pubblico. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli spazi adibiti alla sosta ed al ristoro in collegamento funzionale ed economico ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, o su aree private con diritto di pubblico passaggio, di elementi di vario tipo, individuati come dehors.

Il presente Regolamento definisce le tipologie dei dehors ammissibili in relazione alle caratteristiche delle strutture ammesse e detta i criteri per il loro inserimento ambientale.

PARTE I

TITOLO I - Norme di carattere generale

- Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli arredi installati dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dagli esercizi di commercio del settore alimentare, in sede fissa, e le attività artigianali autorizzate alla vendita dei prodotti di generi alimentari anche non di produzione propria, sia su aree pubbliche che su aree private e le modalità di occupazione del suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico. Il Regolamento disciplina anche gli interventi sulle aree pubbliche soggette a vincolo storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), e dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Agli effetti del presente regolamento, la definizione di “Centro Storico” coincide con quella individuata dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona A e per “Interesse storico-ambientale” il patrimonio qualificato come «bene culturale» ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett. g) dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il presente Regolamento prevale in caso di contrasto con norme precedenti.

Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

Si chiarisce che, in alcun modo, il presente Regolamento disciplina il COSAP (come da “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” - Delibera di C.C. n. 29 del 08/07/2021) o altro canone unico patrimoniale di concessione in materia di occupazione di suolo pubblico in quanto, la finalità del Regolamento, è esclusivamente quella di disciplinare le modalità di utilizzo del suolo attraverso l'installazione dei dehors.

- Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende:

- per dehors: lo spazio allestito per il consumo di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, su privato gravato da servitù di uso pubblico o spazio privato.

I dehors non potranno essere realizzati con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo, pertanto la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo.

La durata del dehors può avere carattere pluriennale e/o stagionale (periodo complessivo non superiore a 180 giorni per anno solare) e/o temporaneo.

- Per “**dehors occasionale**”: la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni all'anno nell'arco dell'anno solare, autorizzabile per attività commerciale o artigianale in occasione di mostre, fiere, mercati, feste e simili.
- Per “**dehors stagionale**”: la struttura e gli arredi posti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio/efficacia del titolo abilitativo.
- Per “**dehors continuativo**”: la struttura e gli arredi posti sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, con durata non superiore a mesi dodici (1 anno) a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e/o privato ad uso pubblico, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di 5 anni complessivi, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio Comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio Comunale competente della documentazione riportata nel successivo art. 25. fatto salvo l'obbligo di garantire, in tale ipotesi, da parte del segnalante l'effettiva apertura dell'attività commerciale per almeno 300 giorni nell'arco dell'anno solare. La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura dell'attività;
- Per “**dehors chiusi**”: l'insieme degli elementi allestiti in delimitazione e chiusura, con pareti e copertura, a protezione di uno spazio esterno per il ristoro di esclusiva pertinenza di un locale di pubblico esercizio per la vendita e somministrazione di cibi e bevande od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (fatto salvo il divieto di servizio assistito vigente per quest'ultima attività).

All'interno di tali strutture potranno essere alloggiati solo tavoli e sedie per il consumo di cibi e bevande. Nessun'altra attrezzatura potrà essere ospitata all'interno dei dehors chiusi, salvo autorizzazione sanitaria e degli altri enti competenti, e gli eventuali elementi per la climatizzazione e l'illuminazione interna.
- Per “**area del dehors**”: l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
- Per “**altezza minima**”: l'altezza minima che devono avere gli elementi costituenti la copertura del dehors, misurata dal piano di calpestio della pedana/pavimentazione di alloggiamento degli arredi (tavoli, sedie, ecc.) ove insiste l'installazione ed entro l'intradosso della copertura;
- Per “**altezza massima**”: degli ingombri del dehors l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione ed entro l'estradosso dell'eventuale copertura.
- Per “**larghezza**” del dehors o dell'area: la dimensione dell'installazione misurata perpendicolarmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
- Per “**lunghezza**” del dehors o dell'area: la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui insiste la stessa.

- Per **“circolazione pedonale”**: la possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini;
- Per **“attività commerciali”**: esercizi commerciali, pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante;
- Per **“gazebo”**: manufatti a servizio delle attività per la vendita e somministrazione, o il consumo, di cibi e bevande, con struttura in tutto simile ai pergolati, ai quali è possibile applicare una copertura tamponata con telo impermeabile color bianco/écru (l'uso di altri colori sarà valutato in base alle caratteristiche del contesto in cui si dovrà inserire e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).
- Per **“pergotenda - pergola bioclimatica”**: strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o legno di esigua sezione, con copertura ombreggiante, costituita da telo retrattile, stuoie in canna o bambù o alette orientabili, priva di opere murarie, con o senza appoggia terra, costituita da elementi assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. La struttura, lignea o metallica, è preferibilmente di colore bianco o altro colore nel rispetto del contesto in cui sarà inserito, mentre i teli ombreggianti e le stuoie devono avere tinta unita chiara (bianco, crema, écru, grigio) da armonizzare con le caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza; qualora la copertura sia costituita da alette orientabili, le stesse dovranno essere cromaticamente abbinate al resto della struttura. È vietato l'uso di colori accesi o materiali lucidi. È consentito l'inserimento solo del nome e/o logo dell'attività, non sono consentiti messaggi o loghi pubblicitari.
È consentito l'uso di delimitazioni perimetrali nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 5 comma 13 del presente Regolamento.
- Per **suolo pubblico - spazio pubblico - area pubblica**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico.
- Per **pubblico esercizio (P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande**: il locale aperto al pubblico nel quale è consentita la sosta degli avventori per il consumo sul posto di alimenti e bevande in aree appositamente attrezzate e con servizio ai tavoli, ai sensi della L.287/91 (insediamento ed attività dei pubblici esercizi) come modificato dal D. Lgs. n.59/2010 (disposizioni in materia di commercio).
- Per **“esercizio di vicinato”**: l'esercizio di vendita di soli generi alimentari, non superiore a mq.250 ai quali è consentita la somministrazione non assistita, ai sensi dell'art 3, lett. f-bis) TIT. 1° della L. n. 223/2006 (disposizioni per il rilancio economico e sociale).
- Per **attività artigianale**: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime al prodotto finale, ed alla quale è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria

produzione ed il consumo immediato sul posto, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis TIT.1° della L. n. 223/2006.

- Per **superficie di somministrazione**: l'area destinata al consumo sul posto degli alimenti e bevande da parte degli avventori, o l'area appositamente attrezzata per la sosta degli stessi, ivi compresa quella occupata da banchi, tavoli, ed attrezzature varie.
- Per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali nell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
- Per **consumo sul posto**: il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico.
- Per **area di vendita**: la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e similari, con attrezzature e arredi inerenti la medesima attività di cui ne fanno parte integrante e che non sono posizionati in aree appositamente allestite.
- Per **concessione (o autorizzazione)**: l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio (per brevità P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande come definito dalla L.287/91 e s.m.i., il titolare di esercizio di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari con somministrazione non assistita di prodotti di gastronomia, come definito dalla L.223/2006, ed infine il titolare di attività artigianale.
- Per **COSAP**: la tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico (D. Lgs. 15/12/1997 n. 446).
- Per **elementi di arredo urbano**: l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati all'art. 23, comprendono le seguenti tipologie:
 - a. Ombrelloni
 - b. Sedie e tavolini
 - c. Stufe per esterni
 - d. Paraventi
 - e. Elementi di illuminazione
 - f. Cestini portarifiuti
 - g. Tende parasole
 - h. Fioriere
 - i. Paletti (*)
 - j. Dissuasori (*)
 - k. Pedane

(*) Disciplinati dal Codice della Strada

L'allestimento dei dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti nell'allegato tecnico del presente Regolamento.

L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o costituire pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli elementi che costituiscono dehors dovranno sempre essere caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza, al fine di figurare come oggetti di completamento dell'esistente, in un insieme armonico di componenti, utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire all'innalzamento della qualità urbana.

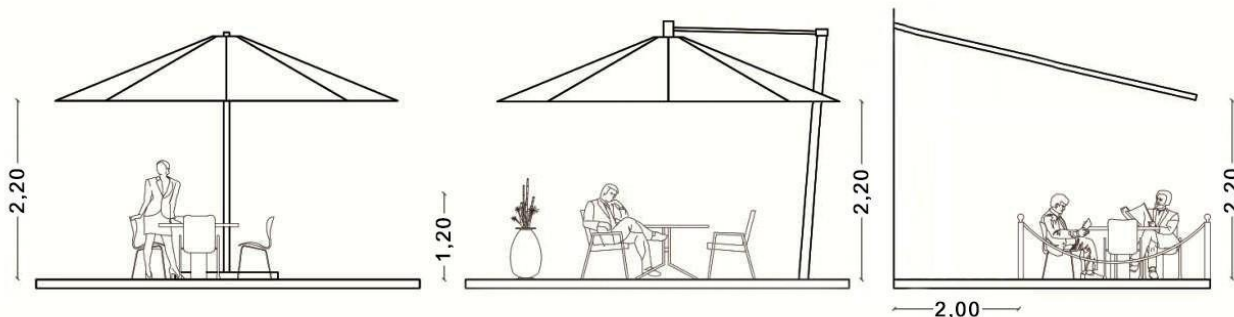
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E TIPOLOGIA DEI DEHORS

Gli elementi di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- Arredi di base: tavoli, piani di appoggio, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili, ombrelloni e tende a sbraccio, fioriere.
- Delimitazioni orizzontali: pedane.
- Strutture complementari di copertura e/o riparo: ombrelloni, tende a sbraccio, comprensivi di sostegni, gazebo, dehors, pergolati, tettoie e pensiline.
- Strutture accessorie: elementi di delimitazione verticale [con possibilità di "chiusura" invernale] (tipo: paravento, pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installate nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria (cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche).
- Non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.
- Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.
- Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico.
- Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte del SUAP/SUE.

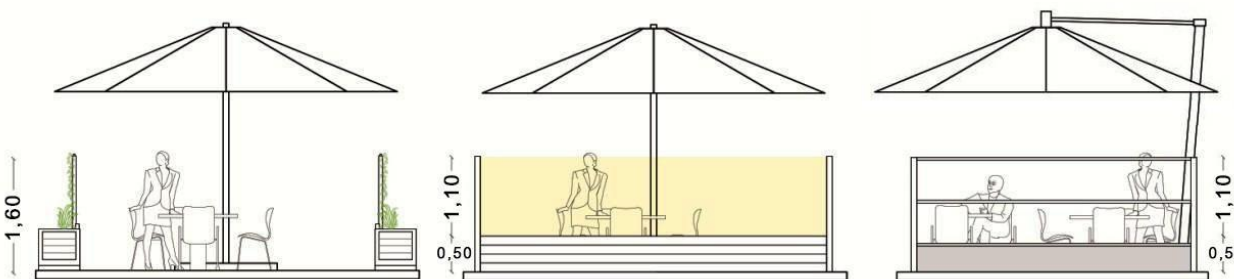
Le Tipologie di dehors ammesse nel Comune di San Giorgio a Cremano sono:

TIPOLOGIA A - dehors aperti: spazio all'aperto allestito senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti e amovibili. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a m 1,20 o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.



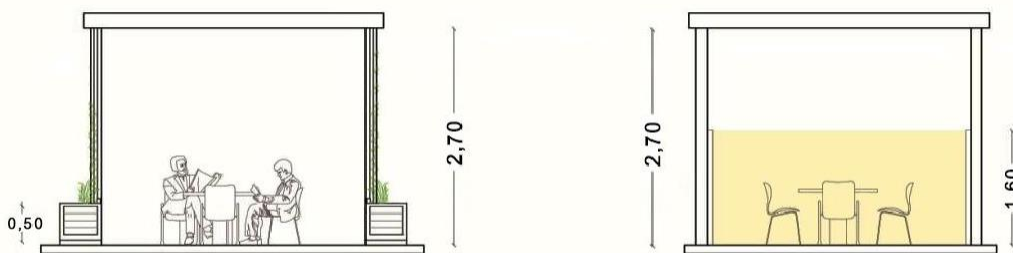
ESEMPIO DI TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B – dehors semichiusi (soluzione A): quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, paletti e cordoni autoportanti, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.



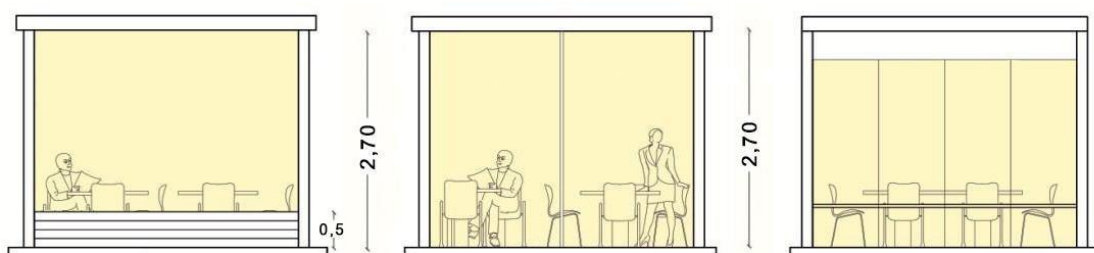
ESEMPIO DI TIPOLOGIA B (Soluzione A)

TIPOLOGIA B – dehors semichiusi (soluzione B): quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli, in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura tende, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.



ESEMPIO DI TIPOLOGIA B (Soluzione B)

TIPOLOGIA C - dehors chiusi: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente con tamponamenti rigidi, in ferro e vetro o materiali assimilabili e con copertura fissa, definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors.



ESEMPIO DI TIPOLOGIA C

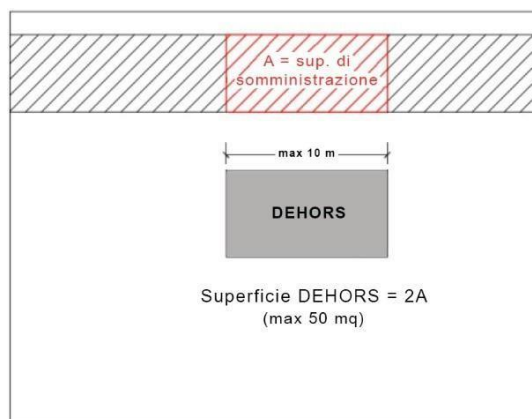
Nei contesti urbani e paesaggistici, strade e piazze, caratterizzati da un'alta densità di esercizi quali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ed attività artigianali, possono essere redatti progetti coordinati tra più esercenti, finalizzati alla definizione di un ambito urbano omogeneo negli allestimenti degli arredi.

- ART. 4 - SUPERFICI DIMENSIONALI

I dehors, oggetto del presente Regolamento ed aventi criteri precedentemente descritti, fatto salvo che l'area esterna lo consenta e l'attività di somministrazione sia svolta assicurando il corretto equilibrio igienico sanitario in relazione alla capacità di produzione del laboratorio/cucina, potranno occupare una superficie di esercizio in rapporto alla superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione (calcolata al netto delle superfici utili di laboratorio, servizi, depositi, dispense e vani accessori e/o simili in genere).

Alle attività commerciali itineranti, è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors aperti (TIPOLOGIA A) sino ad un massimo di 10,00 mq. Nello specifico:

4.1. Fatte salve le limitazioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.4, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di un solo dehors di TIPOLOGIA B (dehors semichiusi) e TIPOLOGIA C (dehors chiusi). Solo nel caso di esercizi posti in posizione angolare, è consentita la realizzazione di più padiglioni in corrispondenza dei singoli fronti esterni; la somma delle superfici dovrà rispettare i limiti di cui al successivo punto 4.2 e complessivamente essere di massimo mq 50 e le caratteristiche progettuali dovranno risultare omogenee.

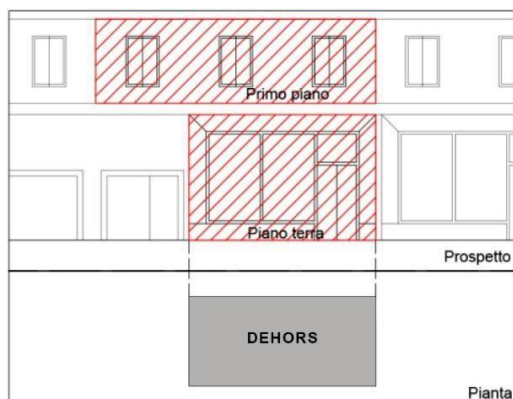


4.2. La massima superficie lorda occupata in pianta dal dehors di TIPOLOGIA B (dehors semichiusi) e TIPOLOGIA C (dehors chiusi) è stabilita in 2 volte la superficie destinata alla somministrazione del locale cui è annesso il padiglione stesso, comunque entro il limite massimo di mq 50. In particolari aree della Città (aree di movida, addensamenti commerciali particolarmente densi, ecc.), per motivi di sicurezza pubblica, la superficie consentita per il padiglione potrà essere limitata, al massimo pari alla superficie di somministrazione dell'attività in sede fissa; in tali casi potranno essere definite soluzioni funzionali a garantire il passaggio tra i diversi padiglioni posti affiancati.

4.3. La superficie dei dehors di TIPOLOGIA B (dehors semichiusi) e TIPOLOGIA C (dehors chiusi) da collocare nelle aree eccezione di cui all'articolo 6, al fine di preservare i caratteri monumentali delle stesse, non potrà eccedere la superficie interna di somministrazione del locale, né essere superiore al limite dei mq 50. Si evidenzia che tali aree potranno essere oggetto di disposizioni unitarie specifiche, tese a garantire uniformità e minimo impatto sul contesto.

4.4. La lunghezza massima del dehors di TIPOLOGIA C (dehors chiuso) non deve essere superiore alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, individuata dagli assi dei muri di proprietà, e comunque contenuta entro il limite di m 12,00.

4.5. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore ai limiti della proprietà del piano terreno.



- Art. 5 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI, PRESCRIZIONI GENERALI

- 5.1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo, dovrà essere strutturalmente autonoma;
- 5.2. La struttura dei dehors potrà essere realizzata con forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto, alluminio pressopiegato preverniciato, acciaio verniciato a polvere di colore grafite o similari relativamente agli elementi strutturali e devono essere realizzati a tinte tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento. Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;
- 5.3. I dehors non dovranno arrecare alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti;
- 5.4. I dehors potranno essere realizzati con copertura con lamelle orientabili o di tipo leggero in telo impermeabilizzato, telo plastificato, tessuto acrilico e materiale rigido di tipo traspirante e similari, comunque di colore tenue (preferibilmente bianco, corda o beige). Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;
- 5.5. Le pannellature perimetrali potranno essere realizzate sino ad un'altezza massima di mt. 1,60 misurata dal suolo, con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm. La pannellatura superiore dovrà essere realizzata con materiali in vetro stratificato antinfortunistico, policarbonato o altri materiali plastici di tipo trasparente. Le strutture così realizzate dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne;
- 5.6. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;
- 5.7. L'eventuale pavimentazione aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti;
- 5.8. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come vie di esodo;
- 5.9. In presenza di più pubblici esercizi nello stesso ambito, deve essere prevista una soluzione che tenga conto delle strutture preesistenti uniformandosi ad esse, purché conformi al presente Regolamento;
- 5.10. Tutti i dehors per la somministrazione dovranno essere delimitati perimetralmente con sistemi autoportanti, senza alcun fissaggio al suolo;

5.11. In linea di massima, nell'ambito della stessa zona, varrà il criterio dell'individuazione tipologica più appropriata e confacente allo stato di fatto dei luoghi, in ordine agli aspetti caratteristici ed estetici, architettonici ed urbanistici del contesto circostante e finalizzato a garantire e tutelare la conservazione dei valori paesaggistici e territoriali esistenti, evitando significative alterazioni dell'ambiente, conservando l'obbligo di uniformarsi nei colori tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), così come previsto dal presente Regolamento, con divieto assoluto di utilizzare materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;

5.12. Sugli elementi e strutture dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'esercizio;

5.13. La composizione dei dehors, è identificata come di seguito indicato:

Delimitazione perimetrale

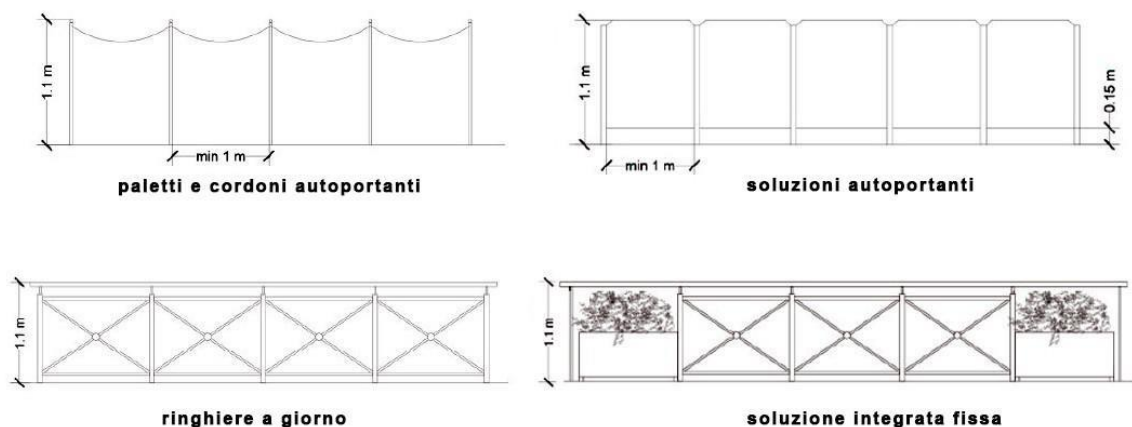
La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il richiedente autorizzato usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

- a. paletti e cordoni autoportanti, la cui altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a m 1,10 e l'interasse tra i paletti dovrà essere minimo m 1,00. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;
- b. soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, ringhiere, fioriere, miste); la soluzione adottata per i pannelli dovrà sempre assicurare la permeabilità alla vista; i pannelli dovranno essere posti con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e avere altezza pari a m 1,10 con supporti di altezza massima di m 0,15. Avendo caratteristica di movibilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. L'utilizzo di fioriere come delimitazione è ammesso solo su fronte carreggiata; potranno avere altezza massima 0,50 m e l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10.

Le fioriere potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate con le altre tipologie di delimitazione che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,20. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti).

Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;

- c. ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e altezza complessiva pari a m 1,10 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se presenti, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Nel caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettualifunzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente. Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di m 0,50. Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno e dei pannelli trasparenti. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali);
- d. soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere): poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza massima pari a m 1,60 e interasse tra i montanti di supporto di almeno m 1,00; devono essere del tipo rigido e trasparenti o del tipo a listelli, in tutta la loro altezza tranne, eventualmente, per la parte basamentale di cm 50 e per gli elementi portanti di tipo filiforme che possono essere opachi. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.
- Per i dehors semichiusi, le recinzioni e i paraventi possono avere altezza massima di 1,60 mt.

DELIMITAZIONI PERIMETRALI

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm 100 a cm 120) “frameless” (privi di intelaiatura) e di altezza massima da terra pari a cm.160 che siano rimovibili all’occorrenza. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.160 da terra.

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito. Le strutture dovranno avere colori tenui e sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni sgargianti. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell’area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell’attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

È vietato l’ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

Le pareti verticali dei dehors chiusi dovranno essere trasparenti (con pareti perimetrali in vetro, plexiglass e/o PVC) – su di esse non potranno essere applicate tende. Tali pareti potranno, al limite, avere tamponamenti opachi, per un’altezza massima di cm 50, solo nella parte basamentale.

I dehors chiusi devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche insormontabili, comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Nel caso di strutture con permessi stagionali: l’involucro esterno delle pareti potrà essere realizzato, oltre che con vetro, anche con telo antipioggia, trasparente per almeno il 70-80 % della superficie totale delle pareti e la restante parte, opaca, color écru/bianco avorio o del colore della parete dell’edificio interessato; la copertura potrà essere realizzata con gli stessi materiali e colori delle pareti.

Non sono consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehors realizzate con altre tipologie o materiali non previsti dal presente regolamento.

Tavoli e sedie

Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unitario per tutte le strutture relative all’occupazione autorizzata; sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all’ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollinood equivalenti, tele di cotone, ecc.).

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente. Sono ammessi panche, tavoli, piani di appoggio, sedie, sgabelli di differenti altezze, divani del tipo da giardino, di disegno lineare in metallo, polipropilene, legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo, non sono ammessi colori sgargianti o vivaci.

Sono espressamente vietate le botti da utilizzare come tavolo, i divani e divanetti del tipo imbottito con spalliere e braccioli, tavoli e sedie in plastica di tipo economico.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli avranno forma rotonda, quadrata o rettangolare, le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli, in ogni caso dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e, nella scelta dei colori e dei materiali, dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano ed ambientale di riferimento.

Non sono ammessi tavolini e arredi di ogni genere riportanti loghi pubblicitari.

Pavimentazione e superficie di calpestio

I dehors potranno essere collocati:

- su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, o con trattamenti superficiali particolari autorizzati dal Servizio competente, con esclusione delle aree trattate a verde; nei portici, nelle aree pedonali, nelle gallerie, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista;
- su pedana ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il superamento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa nonché entro il perimetro della pedana. Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio.

Non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate; non dovranno interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti; devono essere opportunamente chiuse nella parte inferiore di attacco a terra al suolo e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

La loro installazione è consentita se non interferisce con chiusini, caditoie, botole e griglie di areazione. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate ed avere un'altezza minore o uguale a cm.15. Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

Non sono ammesse pedane di profondità inferiore a m. 1,50.

Elementi di copertura e riparo.

Costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale.

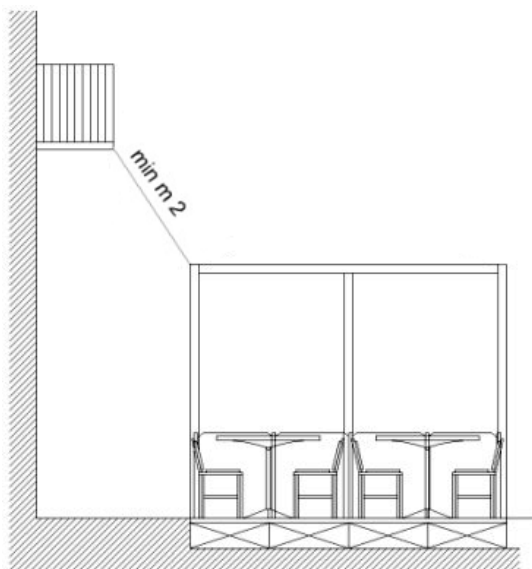
Gli esercenti dei pubblici esercizi, dunque, potranno proteggere l'area occupata da tavoli e sedie con ombrelloni o tende retrattili, di forma geometrica regolare, per i quali devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti, di colore intonato al resto degli arredi e senza scritte pubblicitarie.

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale. Però, non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- Tende a sbraccio retrattili con falda in tessuto e agganciate alla muratura di un edificio con esclusione degli edifici tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- Ombrelloni con falda in tessuto variamente inclinabile, con vele elette nella parte terminale.
- Gazebo e Dehors, copertura piatta, in telo impermeabile color bianco, grigio chiaro, écru (l'uso di altri colori sarà valutato in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).
- Pergotenda, struttura formata da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da lamelle di metallo movibili ed orientabili, di tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura.

- È consentito l'utilizzo di teli di copertura in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente, con colori o fantasie, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale.
- I colori delle coperture dovranno essere definiti in fase progettuale e proposti mediante presentazione di un campione del colore e del materiale prescelto. Dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto, ricercando affinità con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Dovranno inoltre contribuire alla connotazione degli spazi e degli ambiti in cui si inseriscono; a tal fine saranno valutate preferibili scelte cromatiche armoniche ed unitarie nei diversi contesti.
- Le coperture rigide, in materiale diverso da tessuto, devono essere di tipo leggero; non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti. Sono ammessi manti in lamiera opportunamente coibentata, PVC teso, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura; sono da prediligere soluzioni funzionali a migliorare le prestazioni energetiche e microclimatiche (impianti fotovoltaici, orto pensile, tetto verde, lamelle frangisole, ecc.).
- La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno 2m. Tale distanza deve essere garantita anche nel caso in cui la copertura dei dehors sia costituita da ombrelloni.



Nel caso di dehors con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per

la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.

I dehors dovranno essere dimensionati, sulla base di idonea relazione di calcolo, per sopportare carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc.). In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare specifica totale assunzione di responsabilità supportata da idonea relazione a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità dell'Amministrazione comunale.

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

L'altezza massima interna ammissibile per le strutture è stabilita in ml 2,40 minima. Tale altezza può subire lievi incrementi, fino ad un massimo di 25 cm, nei casi di strutture addossate alle facciate per le quali vi siano condizioni particolari che ne impediscano il pieno rispetto, come ad esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornicioni e modanature da salvaguardare, o altro.

Ombrelloni.

La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento in pietra, in legno o materiale brunito e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2.20 dal suolo e potranno essere di forma, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, installati esclusivamente all'interno della zona interessata, le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa. In ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 10 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione.

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio comunale. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro (preferibilmente bianco, corda o beige, e in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato) in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco; sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente.

È consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

È fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di tende parasole.

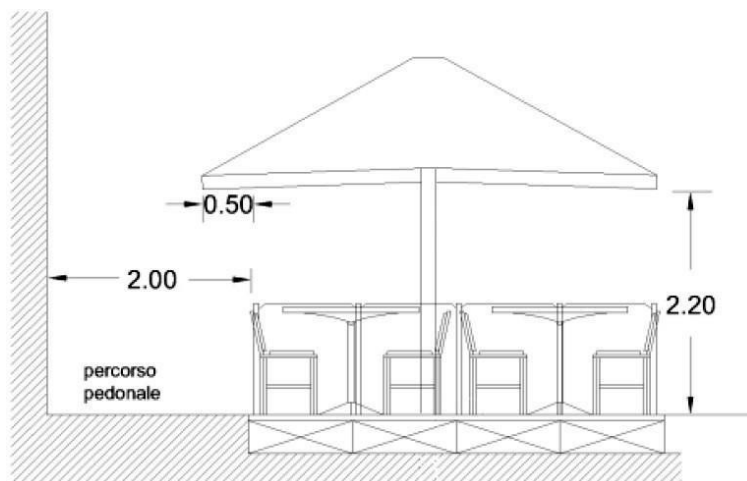
Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli.

verticali, abbassabili e/o raccoglibili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

Ombrelloni a sostegno centrale o laterale

In sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce. Il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere in metallo, in alluminio o in legno di colore scuro e dovrà essere sempre contenuto entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa.

1. L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20. Gli ombrelloni potranno collocarsi entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e sporgere al di fuori dell'area di occupazione suolo pubblico dato in concessione solo su aree o percorsi pedonali per la profondità massima di m 0,50 e a condizione che sia garantita un'altezza da piano di calpestio non inferiore a m 2,20. Il suddetto sporto su marciapiede non potrà essere consentito oltre l'area di occupazione di suolo pubblico concessa, laddove lo stesso vada in aderenza o sovrapposizione con oggetti sporgenti posti su facciata (pensiline, tende oscuranti concesse con diversa autorizzazione, ecc.) o non garantisca dagli stessi una distanza minima di m 1,00.



2. Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrati, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse (mai rotonda) o misure maggiori in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente in materia di qualità e decoro urbano. Soluzioni diverse fornite nell'ambito di specifici progetti Integrati d'Ambito costituiscono eccezione alle indicazioni di cui sopra. Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni

e/o forma e cromie. La distanza tra ombrelloni, eventualmente affiancati, non potrà essere inferiore a cm 20 e dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e distinguibile la forma prescelta della copertura.

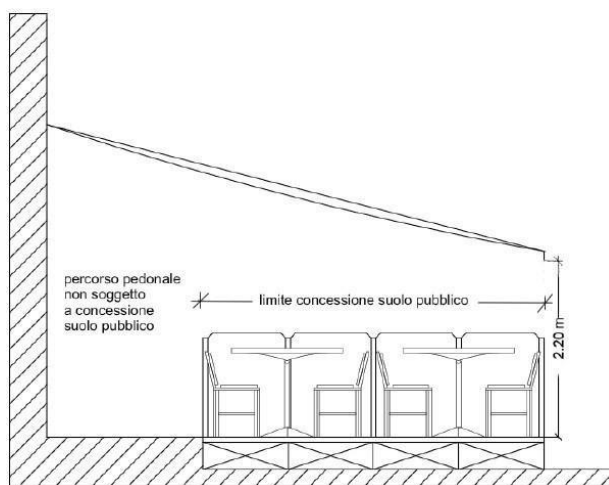
3. Nelle aree verdi sono ammissibili ombrelloni di forma variabile (mai rotonda), non necessariamente quadrangolari. Sono valutabili eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali.
4. Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.
5. Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedirne oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo concessionario dell'attività.

Tende da sole - Tende a sbraccio (senza punti di appoggio al suolo)

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione degli edifici vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale ed architettonica.

La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi o vetrine storiche) caratterizzanti l'edificio.

L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.



L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno a m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali. Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso. Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors, risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali.

La sporgenza massima consentita, (misurata nella sua proiezione al suolo), è di mt. 3.50, comunque entro il limite dell'area autorizzata.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. La falda tesa non potrà essere posizionata sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fatte salve eventuali dislocazioni storicizzate installate da almeno 50 anni; non potrà altresì essere ammessa contestualmente alla presenza su facciata di eventuali tende, coperture o pensiline già autorizzate a fini pubblicitari e/o edilizi. Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici. Qualunque modifica delle caratteristiche dei prodotti certificati dovrà essere accompagnata da specifica relazione di verifica/calcolo da parte di professionista abilitato.

Tali coperture dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.

Tende a Vela o Teli

Le tende a Vela sono collocate all'esterno degli esercizi pubblici e tenute in tensione da cavi, anche prive di appoggi al suolo, semplicemente agganciati alla facciata, o collegate ad elementi puntuali con base appoggiata sul suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo dei teli è di mt. 2.20. L'altezza massima consentita, misurata dalla sua proiezione al suolo, è di mt. 3.50. Le Tende a Vela nel caso di edifici vincolati non possono essere ancorate alle facciate di edifici sottoposti a vincoli diretti, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Tettoie. Pensiline. Pergolati. Gazebo

Le tettoie, le pensiline, i pergolati e i gazebo devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

Le strutture ammesse devono avere un'altezza massima misurata alla linea di gronda di mt. 2,20 ed un'altezza massima misurata alla linea di colmo ≤ 3 mt.

Le Tettoie devono avere altezza ≤ 3 mt. misurata all'estradosso della copertura.

Le Pensiline devono essere realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc.

I Pergolati devono avere altezza ≤ 3 mt., misurata all'estradosso della copertura, ed essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici, ecc.

Pensiline, tettoie e pergolati non devono avere aggetti oltre la superficie concessa.

Le strutture di tettoie, pensiline e pergolati devono avere montanti con sezioni contenute.

Impianti

Nei dehors è espressamente vietato:

- l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
- la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti;
- procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dal Servizio competente in materia di suolo e di verde pubblico ai sensi dei Regolamenti vigenti;
- l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
- eseguire allacciamento alla rete del gas metano.

Il collegamento elettrico alla rete non è ammesso per i dehors con copertura a ombrelloni, deve essere, di norma, realizzato attraverso canalizzazioni interrato previo l'ottenimento di specifica autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da rilasciarsi dal Servizio competente dietro apposita richiesta del Concessionario ai sensi del Regolamento vigente della Città. Tale allacciamento dovrà essere rimosso allo scadere della concessione e il suolo pubblico dovrà essere ripristinato in modo definitivo. In sede di rilascio della concessione, potranno essere prese in considerazione eventuali deroghe al collegamento interrato, qualora particolari esigenze in termini di temporaneità dell'installazione impiantistica lo rendano consigliabile. In tale caso, occorrerà che l'impianto elettrico non sia di intralcio al passaggio pedonale o veicolare, se realizzato su carreggiata, e che i sostegni relativi siano idonei all'utilizzo. È vietato utilizzare alberi, panchine, installazioni o altri impropri elementi di arredo urbano quali sostegni. Non sono ammessi collegamenti diversi non autorizzati. L'area occupata dall'eventuale cavidotto verrà inclusa nella superficie di occupazione suolo pubblico concessa per il dehors. La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da Imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche (CEI 64-8 e successive). L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 come modificato dal DM 19/05/2010 ed eventuali s.m.i. (disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Riscaldamento

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, infrarossi, al quarzo amovibili.

L'utilizzo di apparecchi mobili a gas GPL, a fungo o piramide, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito in ogni tipologia di dehors, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il proponente dovrà certificare che siano rispettate le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature. Le apparecchiature dovranno essere corredate delle certificazioni di legge, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas, l'utilizzo e il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente (L.1083/71, L.46/90, Norme UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131 qualora applicabili). Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso in cui il dehors, anche se aperto, non sia convenientemente aerato. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto, anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.

Illuminazione

Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti di misura contenuta da applicare esclusivamente all'interno dell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le vigenti norme (D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. - "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici").

Impianti di diffusione acustica

Nelle aree esterne destinate all'occupazione con dehors è vietata, dopo le ore 24,00, la diffusione di musica, anche in sottofondo, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica, eventuali deroghe potranno essere autorizzate al di fuori del centro urbano, in ogni caso lontano da luoghi adibiti a residenza previa valutazione di impatto acustico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statali e/o regionali. Le diffusioni sonore di qualsiasi natura sono regolamentate dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Cestini portarifiuti

In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblico esercizio e di igiene urbana, ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore getta carte ed un contenitore porta rifiuti differenziato per vetro, plastica/lattine e carta, con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo urbano (dehors).

Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area di concessione e degli ambienti circostanti alla stessa, fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.

Porta-menù e bacheche

Sono consentite tabelle porta-menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni dehors, realizzate con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi del dehors. Non sono consentiti altri arredi o elementi posti al di fuori dello spazio di occupazione del dehors.

Elementi di arredo

Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

1. Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata e dovranno essere rimossi secondo le indicazioni previste nel Regolamento.
2. I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una sola unità per dehors. Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio.

Materiali

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione del D.M. 26 giugno 1984 e del D.M. 6 marzo 1992, recanti rispettivamente *“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”* e *“Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi”*.

Colori.

Per quanto riguarda la tipologia ed il colore dei manufatti da utilizzare, si prescrive l'obbligo di utilizzare materiali strutturali ed accessori a tinte tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente

Regolamento. Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci, fatto salvo le previsioni di eventuali redazioni di Piano del Colore.

- Art. 6 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con autorizzazione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al PTP (Piano Territoriale Paesistico), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nelle predette normative ovvero ad altre che dovessero essere emanate.

L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò sia compatibile con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. È espressamente vietato qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

Per i dehors dove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata, unitamente alla domanda, uno specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze salvo il diritto di terzi e previo consenso scritto di questi. È sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.

Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale.

In ogni caso, l'Ufficio di Polizia Locale potrà modificare o ridurre la superficie di area richiesta per il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.

È vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale.

Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno ml. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Nel rispetto delle prescrizioni generali e progettuali contenute nel presente Regolamento, al fine di garantire la corretta visibilità degli edifici e la fruibilità degli assi prospettici che storicamente caratterizzano l'architettura e l'urbanistica cittadina:

1. dehors semichiusi (TIPOLOGIA B) possono essere realizzati sul fronte di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli;
2. i dehors chiusi (TIPOLOGIA C) non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate ecc.;
3. i dehors di TIPOLOGIA B e C non possono essere realizzati in corrispondenza di portici e gallerie (in area coperta e in area fuori porticato);
4. i dehors non possono essere realizzati nei parchi, giardini e aiuole di valore storico-artistico sottoposti a tutela da parte di Enti sovraordinati;
5. i dehors non possono essere realizzati nelle aree verdi, se non afferenti o funzionali a immobili e fabbricati;
6. i dehors non possono essere realizzati sulle banchine spartitraffico.

- Art. 7 - INSERIMENTO NEL CONTESTO E RISPETTO DELLE NORMATIVE

7.1. Per "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico- artistico", ai sensi dell'art.10, comma 4 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, occorre specifica autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per i dehors chiusi e semichiusi, mentre per i dehors aperti, trattandosi di installazioni caratterizzati da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, se pienamente rispondenti alle indicazioni del presente Regolamento. Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica, è inoltre necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, fatta eccezione ai sensi dell'art.2 e dell'allegato A del D.P.R. 31/2017, per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituite da elementi

facilmente amovibili quali tende, pedane, delimitazioni laterali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura.

7.2. Non è consentito installare elementi di copertura di dehors, connessi o fissati alla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fatte salve eventuali dislocazioni storicizzate, installate da almeno 50 anni.

7.3. Ogni elemento costituente il dehors dovrà garantire la sicurezza strutturale e la resistenza agli eventi meteorologici avversi, secondo quanto disposto dalle specifiche normative. Il Concessionario ed il progettista, per quanto di relativa competenza, saranno ritenuti, pertanto, responsabili della conformità strutturale degli elementi e dei manufatti installati, nonché di eventuali danni a cose e persone.

7.4. Per l'installazione di dehors chiusi (TIPOLOGIA C), dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici in capo al pubblico esercizio cui è correlato, in numero e tipologia adeguata, sulla base del totale dei posti a sedere del dehors e del locale in sede fissa. Per i soli padiglioni aperti e semichiusi, nel caso in cui l'aumento della superficie di somministrazione determinato dalla installazione del dehors sia computato nella misura percentuale consentita dalla specifica disciplina prevista dal Regolamento Comunale in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, non sarà necessario adeguare la dotazione di servizi igienici con riferimento al numero di posti a sedere ubicati nella superficie eccedente e non computata, non ritenendosi pregiudicata la tutela igienico-sanitaria degli avventori.

7.5. Non è consentito installare dehors ad una distanza radiale inferiore a m 15,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del dehors dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso; sarà comunque valutato, dagli uffici tecnici comunali, l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto.

7.6. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, o cippi commemorativi della Città.

7.7. I materiali e gli arredi che costituiscono dehors devono essere scelti con cura, in modo da risultare gradevoli, coordinati e progettati in funzione di un qualificato inserimento ambientale. I materiali impiegati dovranno essere coerenti con l'ambiente in cui i dehors si inseriscono ed essere opportunamente trattati al fine di garantirne la durabilità e la manutenibilità.

7.8. Al fine di conservare i caratteri identificativi dei manufatti e la qualità dell'inserimento nel contesto ambientale, non sono ammessi teli di copertura, pensiline, tende di collegamento, ecc., tra il dehors e la facciata o l'eventuale tenda/pensilina dell'esercizio pubblico. Non è inoltre ammesso l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccoglibili o schermi di protezione.

7.9. In funzione di specifiche situazione di contesto, per la presenza di vincoli storici, ambientali, e geometrici, nella finalità di garantire adeguate condizioni di sicurezza e salvaguardare diritti di terzi, le soluzioni progettuali proposte potranno essere oggetto, da parte dei singoli servizi competenti, e degli Enti sovraordinati, di prescrizioni diverse, più o meno restrittive, rispetto a quanto specificato nel presente Regolamento.

- Art. 8 - ACCESSIBILITÀ

Ciascun dehors dovrà essere accessibile dall'esterno ed essere dotato, se necessario, di idonea rampa di accesso per il superamento delle barriere architettoniche da collocarsi esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa ed entro il perimetro della pedana di pavimentazione; ai sensi degli art. 8.1.11 e 8.2.1 del DM 236/89 e s.m.i. (eliminazione delle barriere architettoniche), le rampe dovranno avere larghezza superiore a m 0,90 e pendenza massima 15%.

I dehors ed i padiglioni dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili e ai requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Una corretta scelta degli arredi e il loro corretto inserimento saranno condizioni necessarie al fine di rispondere ai requisiti di visitabilità ed accessibilità (DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 e s.m.i.); è preferibile che le soluzioni siano orientate ad un approccio progettuale di tipo universale, prevedendo, preferibilmente, tipologie di tavoli, top rialzati, sedie o sgabelli con caratteristiche tali da permettere l'accostamento di una sedia a ruote manuale e le corrette manovre di spostamento.

- Art. 9 - INSERIMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE, CON PORTICI E GALLERIE

Al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia e di sicurezza ed il rispetto dell'unicità della concessione di suolo pubblico, non è consentito installare dehors, anche solo per parti di essi (delimitazione, superfici di calpestio, arredi, coperture, ecc.), in sovrapposizione ad altri elementi posti su suolo pubblico (griglie, intercapedini, pensiline, ecc.).

È ammissibile la realizzazione di dehors posti su fronti o in prossimità di oggetti di arredo, merci fuori negozio, bacheche, vetrinette, griglie, intercapedini ecc., oggetto di concessioni o autorizzazioni rilasciate ai sensi dei diversi regolamenti vigenti della Città di San Giorgio a Cremano, purché venga garantito un percorso pedonale di larghezza minima di m 2,00 privo di strettoie, elementi ed ostacoli di qualsiasi natura, considerato adeguato e necessario dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto del dehors dovrà contenere l'indicazione di tutte le occupazioni presenti sull'area (già autorizzate o in progetto). La verifica della compatibilità delle occupazioni stesse verrà comunque effettuata dai servizi competenti.

Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico-architettonico che di recente realizzazione, sono ammessi solo dehors aperti, senza alcun tipo di copertura, né di delimitazione. Non sono ammessi né dehors semichiusi né dehors chiusi. Nei portici di valore storico-architettonico inoltre, non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli: non richiedendo "opere e lavori", la compatibilità dell'uso risulta garantita dalle disposizioni del presente Regolamento. Analogamente, per tale tipologia non è previsto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in forza della esenzione disposta dall'art 2 e dall'allegato A del D.P.R. 31/2017.

Per i dehors aperti (TIPOLOGIA A) collocati all'interno di percorsi porticati storici, siano essi viari o piazze è consentita un'estensione indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a m 15 lineari. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi e dovranno essere ottenuti i nulla/osta o permessi o assensi scritti/nulla osta delle proprietà degli edifici adiacenti, della proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale ...) nonché di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) e dell'eventuale esercente o conduttore di tali unità.

Non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) mediante dehors chiusi.

Non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) con dehors aperti e semichiusi, tranne nel caso in cui il portico stesso si affacci su piazze/spazi/aree pedonali o pedonalizzate: in tal caso l'estensione del dehors potrà essere valutata con gli uffici tecnici competenti in relazione allo specifico contesto al fine di rendere fruibile e unitario l'ambito.

Per le installazioni all'interno di portici e gallerie, la profondità massima di occupazione consentita è pari ad 1/3 della profondità interna del portico o galleria stessi, valutata a partire dal filo di fabbrica al limite interno dei pilastri, con le precisazioni, arrotondata al mezzo metro per eccesso:

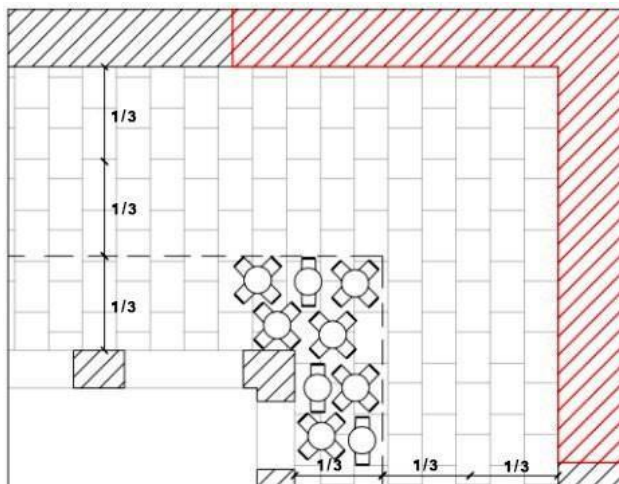
- nei portici e nelle gallerie, il dehors aperto dovrà essere collocato a partire dal filo interno dei pilastri e in allineamento agli stessi, al fine di garantire liberamente il passaggio dei pedoni lungo la facciata dell'edificio. Il passaggio lasciato libero da occupazioni all'interno del percorso porticato dovrà essere di almeno 2/3 della sezione trasversale del portico e comunque di almeno m 3. Nel caso siano presenti occupazioni di suolo pubblico addossate ai maschi murari (bacheche, vetrine, chioschi anche interpilastro, ecc.) e al fine di garantire le funzionalità pedonali del portico stesso, l'occupazione del dehors dovrà essere quella residua fino al massimo consentito (1/3 della profondità interna del portico).

Le aree dell'intercolumnio dovranno essere lasciate libere da elementi costitutivi del dehors e da qualunque oggetto di arredo (vasi, piante, tende, cestini, ecc.) al fine di salvaguardare la visuale del portico interno dall'esterno delle arcate. Nel caso in cui siano già presenti tende "alla romana" verticali, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa a protezione dall'irraggiamento solare, autorizzate ai sensi dei regolamenti vigenti della Città in tema di impianti pubblicitari, il progetto dovrà rappresentare in dettaglio il corretto inserimento del dehors rispetto al contesto e agli elementi già presenti nel portico.

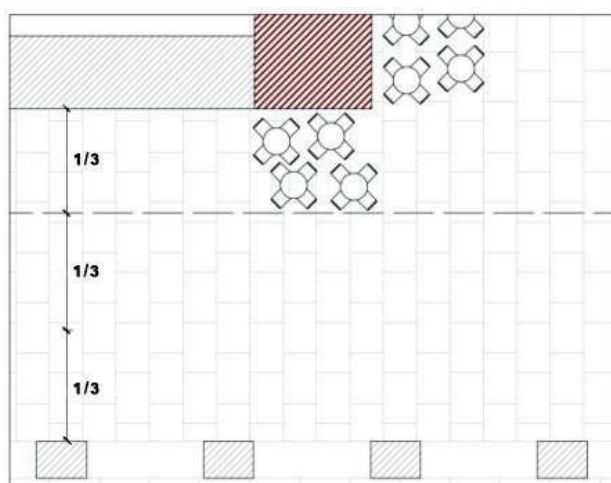
Nei casi in cui il dehors sia posto su area fronteggiante o adiacente ad esercizio pubblico, già titolare di concessioni di occupazioni di suolo pubblico, poste su lato facciata, e rilasciate ai sensi dei diversi

regolamenti vigenti della Città (merci fuori negozio, oggetti di arredo, bacheche o vetrinette, ecc.), il progetto del dehors dovrà contenere l'indicazione di tali occupazioni; il percorso pedonale sottoportico dovrà essere lasciato libero da occupazioni per almeno $\frac{2}{3}$ della sezione trasversale e comunque per una luce netta di almeno m 3. Peraltro tale verifica sarà comunque necessaria anche in fase di presentazione delle suddette istanze agli uffici competenti.

Nel caso di esercizi pubblici posti su fronti in posizione angolare convessa, il dehors dovrà posizionarsi sul lato delle arcate, a partire e lungo il filo interno dei pilastri, al fine di garantire liberamente il passaggio dei pedoni lungo la facciata dell'edificio.



Nel caso di esercizi pubblici posti su fronti in posizione angolare concava, o nel caso si renda necessario garantire la sicurezza e facilitare il passaggio dei pedoni rispetto alle arcate del portico stesso, potrà essere valutato il posizionamento del dehors adiacente alla facciata.



Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti, eventualmente collocate nelle aree porticate o nelle gallerie, dovranno essere di qualità e disegno coordinati con gli arredi, di materiali leggeri che permettano la visibilità del portico e non necessitare di allacciamento alla rete. Dovranno essere posizionate dietro il maschio murario al fine di lasciare libera la vista delle arcate e in modo da non essere visibili dall'esterno del portico.

Nelle gallerie e nei sottoportici e più in generale in tutti gli spazi aperti al pubblico, è vietata l'adozione di linee elettriche a pavimento, su fronte esterno e su facciata.

- Art. 10 - PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, VIALI ALBERATI

10.1. È sempre ammessa la tipologia di dehors aperti.

10.2. Nei parchi, giardini, aree verdi non sono ammissibili padiglioni semichiusi o chiusi.

10.3. Nei viali alberati sono ammessi padiglioni semichiusi e chiusi solo su marciapiede lato edifici o su carreggiata adiacente al suddetto marciapiede, con coperture esclusivamente piane, a falda unica, a pergola; nel caso le coperture dei padiglioni siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/écru.

10.4. Sulle banchine spartitraffico dei viali alberati sono ammessi esclusivamente dehors aperti.

10.5. Nei giardini e in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti ed elementi di arredo.

10.6. Qualora il dehors insista su area verde si deve far riferimento al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

10.7. Nel caso di chioschi inseriti all'interno di aree verdi o viali alberati è ammessa l'installazione di dehors aperti, con le precisazioni di cui al punto.

10.8. Qualora il dehors insista su area verde occorre far riferimento al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

10.9. Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica è necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto precedentemente definito.

10.10. Eccezionalmente, nel caso in cui l'inserimento del dehors penalizzi per estensione e valore ornamentale il patrimonio verde della Città di San Giorgio a Cremano, il Concessionario sarà tenuto ad indennizzare la stessa, secondo specifica valutazione effettuata dal Servizio competente in materia di verde pubblico, tramite un proporzionato miglioramento qualitativo del verde pubblico penalizzato dall'intervento o in alternativa in aree verdi limitrofe.

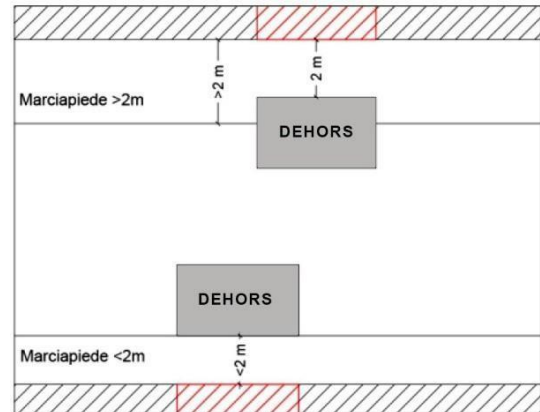
10.11. Al fine di valorizzare le caratteristiche del territorio anche attraverso l'inserimento di corrette cromie i tessuti delle coperture dei dehors aperti e semichiusi dovranno avere colore chiaro naturale/écru. Potranno essere richieste tipologie di copertura e cromie specifiche, al fine di uniformare i diversi contesti.

10.12. I dehors in parchi e giardini, da realizzarsi esclusivamente aperti, dovranno collocarsi solo su aree pavimentate (mai su aree a verde).

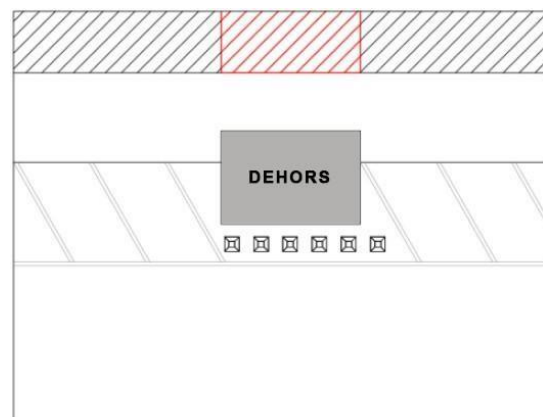
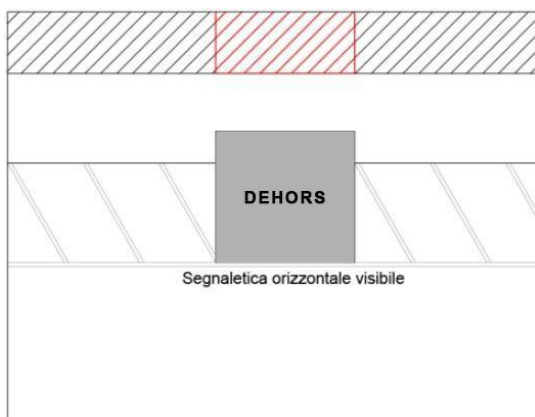
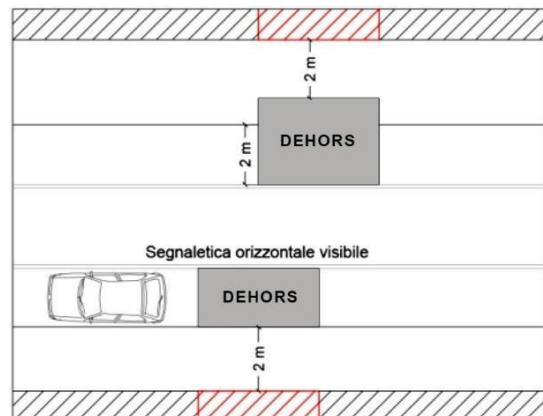
10.13. Nelle aree verdi il terreno esistente non potrà in alcun modo essere modificato né reso impermeabile alle acque meteoriche.

- Art. 11 – PERCORSI PEDONALI E CONTESTO VIABILE

11.1. La collocazione del dehors dovrà, in linea generale, garantire uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno m 2,00; fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6 per le aree e le vie pedonali, tale distanza è misurata dal filo esterno della facciata dell'esercizio pubblico richiedente al filo esterno del dehors lato marciapiede. Nel caso di marciapiedi con sezione inferiore ai m 2,00 dovrà essere lasciato libero l'intero marciapiede. Nel caso in cui sul marciapiede siano collocati altri oggetti di arredo, merce fuori negozio o altre occupazioni rilasciate ai sensi di regolamenti vigenti della Città, occorre che la sezione netta libera dedicata al passaggio pedonale risponda comunque alla normativa in materia di barriere architettoniche.



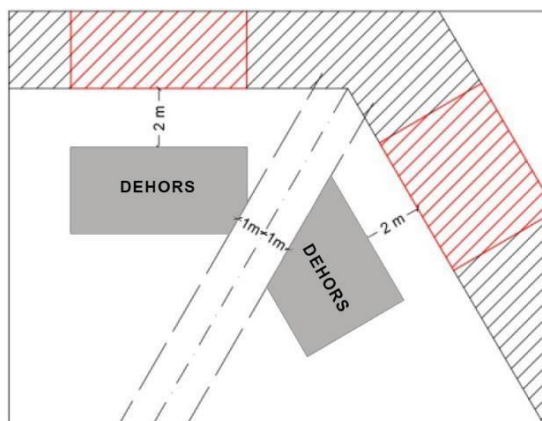
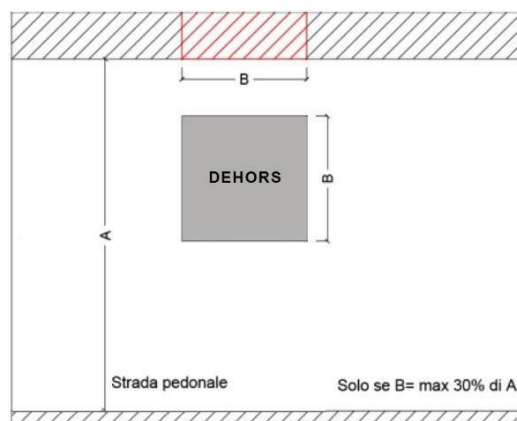
11.2. La profondità massima del dehors, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del precedente punto 1. Nel caso in cui non sia demarcato lo stallo di sosta la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di



ingresso e di uscita dei veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività per l'intera

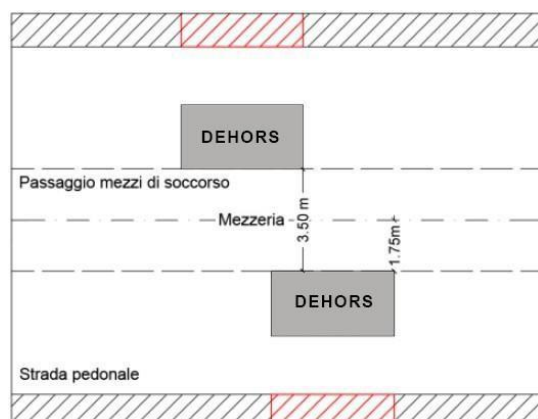
profondità degli stalli, fino a cm 10 dal filo interno della striscia che delimita la corsia di marcia, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale potrà essere richiesta, da parte del Servizio competente in materia di viabilità, a cura e spese del richiedente, l'adozione degli accorgimenti di cui al successivo punto 11 (portabici, dissuasori, ecc.). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per l'intera profondità e, in subordine, quello eventualmente disponibile su marciapiede.

11.3. Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, per ciascun esercizio richiedente, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità della strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto dal precedente art. 6.



11.4. Nel caso in cui gli esercizi pubblici siano posizionati su fronti diversi, su larghi, piazze, marciapiedi non lineari, fronte giardini o aree verdi, ciascun dehors dovrà collocarsi entro il proprio fronte esercizio, comunque garantendo un passaggio pedonale di almeno m 1,00 rispetto alla bisettrice dell'angolo incluso tra i due fronti.

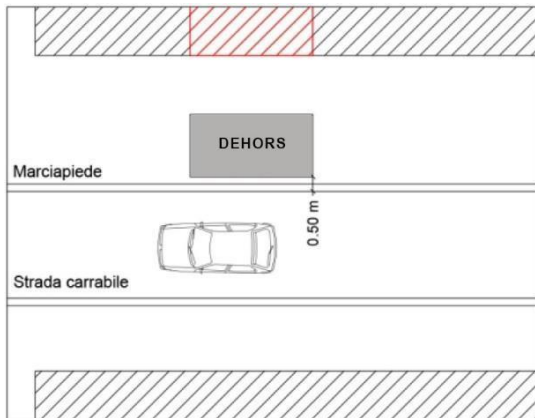
11.5. Nelle aree e vie pedonali, i dehors dovranno in generale essere posizionati lasciando libera una corsia di larghezza non inferiore a m 3,50 a centro strada, per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza, di carico/scarico e per l'accesso ai passi carrai. In tali contesti il limite dei m 2,00 previsto per i flussi pedonali (punto 11.1.) potrà essere ridotto fino a m 1,50 oppure, esclusivamente per la TIPOLOGIA A, fino al filo dell'eventuale lastra lapidea contigua al fabbricato,



purché tale limite non sia inferiore a m 1,00. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 6, in aree e vie pedonali di sezione compresa tra m 6,00 e m 9,00 si ritengono ammissibili le sole TIPOLOGIE A e B, eventualmente collocabili in aderenza all'edificio. In aree e vie pedonali di sezione inferiore a m 6,00 si ritiene ammissibile il solo inserimento della TIPOLOGIA A, lasciando esclusivamente uno

spazio libero di almeno m 2,00 per i flussi pedonali, a centro strada, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza nonché l'accessibilità e i diritti di terzi, previa valutazione dei Servizi competenti. Tali suddette indicazioni dimensionali restano valide, fatte salve le situazioni o contesti particolari che saranno comunque oggetto di valutazione da parte dei Servizi competenti.

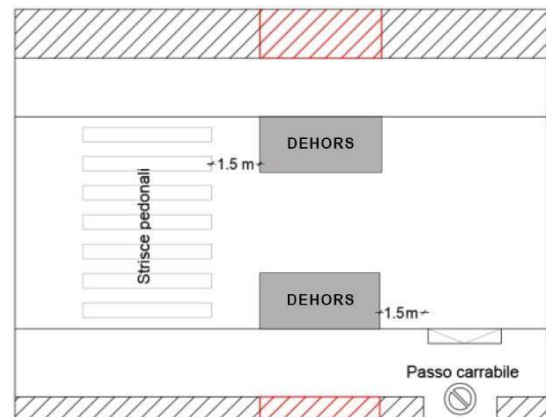
11.6. Nel caso in cui i dehors siano previsti interamente su marciapiede e/o su banchina rialzata,



pedonale o adibita a parcheggio a pettine o a spina di pesce, la distanza tra il dehors stesso (compresi gli elementi della copertura) e il filo esterno del marciapiede/banchina rialzata non deve essere inferiore a m 0,50. Il medesimo filo di arretramento dovrà essere rispettato anche quando la collocazione del dehors sia prevista in parte su marciapiede e in parte su spazio riservato alla sosta in linea. In entrambi i casi sullo spazio di sosta residuale potrà essere richiesta da parte del

servizio competente in materia di viabilità l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 10.

11.7. La distanza dei dehors dai passi carrai, o da eventuali strisce pedonali esistenti, non deve essere inferiore a m 1,50. Per gli attraversamenti pedonali la suddetta distanza potrà essere ridotta, previa valutazione del servizio competente in materia di viabilità, esclusivamente nelle carreggiate a senso unico, nel caso in cui il dehors sia da collocare a valle dell'attraversamento pedonale rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.



11.8. Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica stradale verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, su autorizzazione dell'ufficio competente, dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla ricollocazione o ritracciatura della stessa.

11.9. Qualora i dehors occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, dovranno opportunamente essere collocati sulla struttura, a cura del titolare concessionario, idonei cartelli di divieto di fermata indicante la lunghezza del tratto lungo il quale vige il divieto, corrispondente alla lunghezza del dehors, con segnaletica conforme alle norme vigenti.

11.10. Nel caso in cui la geometria dei dehors inserita nel contesto viabile crei spazi residui che, a giudizio del Servizio competente in materia di viabilità, possono creare criticità alla circolazione stradale, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per l'occupazione dei suddetti spazi (portabici, dissuasori, ecc.), previo accordo con il suddetto Servizio competente in materia di viabilità e a cura e spese a completo carico del richiedente. Viceversa, qualora la collocazione dei dehors

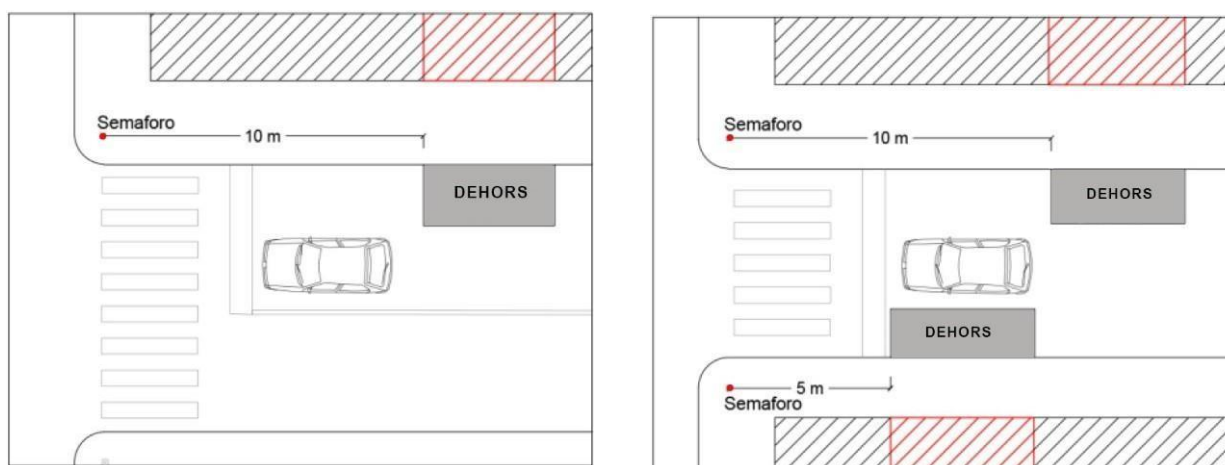
interferisca con esistenti aree di sosta riservate (carico/scarico merci, disabili, ecc.), infrastrutture e servizi tecnologici o elementi di arredo (paletti dissuasori, transenne, panchine, ecc.), dovrà essere allegato alla domanda di concessione il nulla osta preliminarmente acquisito dei Soggetti competenti.

11.11. Non è consentito installare dehors di TIPOLOGIA C (dehors chiusi) se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors di TIPOLOGIA A e B, qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors già dato in concessione sul fronte esercizio, potrà essere valutata la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, purché la medesima carreggiata sia ad una corsia di marcia e soggetta a viabilità marginale e a traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità.

11.12. Non è consentito installare dehors su parti di carreggiata soggette a divieto di sosta o in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblico.

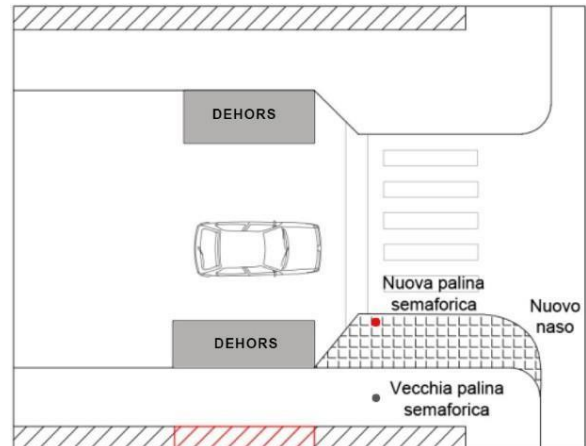
- Art. 12 - INCROCI E SEMAFORI

12.1. I dehors da installare in prossimità di un incrocio semaforizzato non devono occultare le lanterne semaforiche a chi è diretto verso l'incrocio. A tal fine i dehors non possono essere

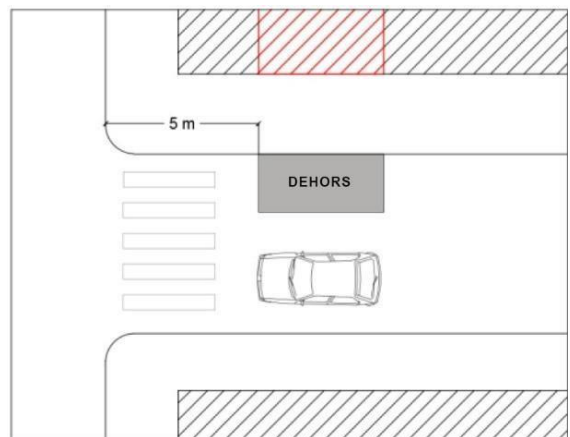


collocati su carreggiate o semicarreggiate in direzione dell'incrocio e sui corrispondenti marciapiedi o banchine rialzate adiacenti alla corsia di marcia, ad una distanza inferiore a m 10 dalle lanterne semaforiche obbligatorie per legge (lanterna a destra nel caso di carreggiate a doppio senso di marcia e lanterne a destra e a sinistra nel caso di carreggiate a senso unico). Nel caso di carreggiate a senso unico composte da un'unica corsia veicolare, se il dehors è da posizionare sulla sinistra della via, con riferimento alla direzione di marcia, la distanza dalla palina semaforica dovrà essere non inferiore a m 5, sempre che la geometria dell'intersezione sia tale da permettere la visione della lanterna al primo conducente fermo in corrispondenza della linea d'arresto. È consentita l'installazione di dehors ad una distanza inferiore alle suddette misure a condizione che il richiedente

si assuma l'onere della realizzazione, qualora la geometria dell'intersezione lo consenta, di un protrendimento del marciapiede e del conseguente spostamento della lanterna semaforica verso il margine della carreggiata veicolare, in modo che la medesima lanterna semaforica sia visibile da una distanza di m 20,00 dalla striscia d'arresto per chi percorre la carreggiata lungo una linea di visuale posta a m 2,00 dal margine destro (o sinistro) della corsia di marcia. Qualora la geometria della sede stradale sia tale da consentire la collocazione in prossimità del semaforo senza occultarne la visibilità agli utenti della strada cui il dispositivo è rivolto, o qualora il dehors che si intende collocare sia privo di elementi di copertura, occorre comunque mantenere una distanza dalla palina semaforica non inferiore a m 2,50.

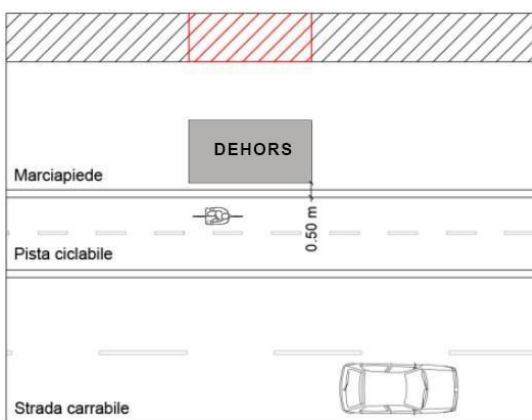


12.2. Non è consentito installare dehors in posizioni che siano in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono costituire ostacolo alla visuale e devono essere garantite le condizioni di sicurezza. La distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a metri 5,00; tale distanza va misurata dal filo del marciapiede della via che si interseca. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico.



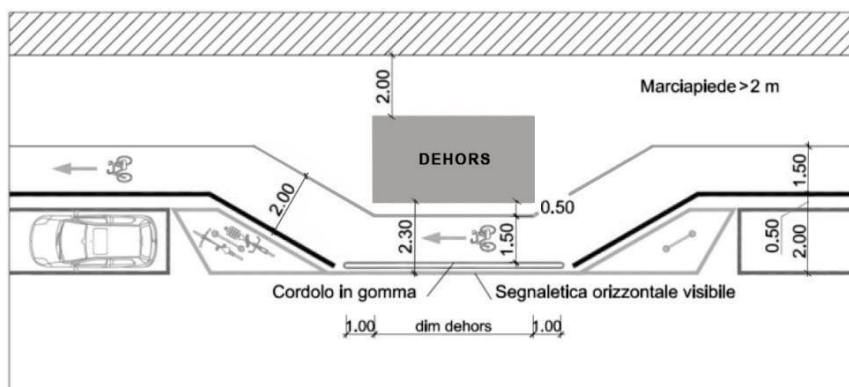
- Art. 13 - PISTE CICLABILI

13.1. In presenza di pista ciclabile affiancata al marciapiede, realizzata sul piano della carreggiata, qualora non sia disponibile una fascia minima di m 2,00 di profondità per la collocazione del dehors su marciapiede, potrà eventualmente essere concesso, oltre all'eventuale spazio di marciapiede eccedente la profondità di m 2,00, anche l'eventuale spazio ricavato dallo spostamento della pista ciclabile sull'area destinata alla sosta (ove presente). In tal caso le modifiche viabili necessarie dovranno essere rappresentate negli elaborati grafici di progetto e realizzate a cura e spese del concessionario in conformità alle caratteristiche tipologiche e



costruttive dell'esistente; lo stato dei luoghi preesistente dovrà essere ripristinato dal concessionario, a proprie cura e spese, allo scadere della concessione. In caso di pista ciclabile unidirezionale, il lato verso strada del dehors dovrà essere arretrato dal filo della corsia veicolare di almeno m 2,30 (corrispondente a m 1,80 per la corsia ciclabile e m 0,50 per la fascia di rispetto, indicativamente secondo lo schema grafico a lato), mentre in caso di pista bidirezionale tale distanza dovrà essere non inferiore a m 3.30.

13.2. In presenza di pista ciclabile adiacente e complanare al marciapiede, il dehors potrà essere realizzato nell'eventuale spazio destinato alla sosta presente, su banchina o su carreggiata, oltre la pista ciclabile. In tal caso potrà essere valutata la necessità del tracciamento dell'attraversamento pedonale della pista ciclabile, a cura e spese del concessionario.



13.3. La distanza tra il dehors (compresi gli elementi della copertura) dal filo esterno di delimitazione di eventuali piste ciclabili non deve essere inferiore a m 0,50. Su tale spazio, in caso il dehors si collochi oltre la pista ciclabile, in presenza di dislivello, dovrà essere realizzata una pedana di raccordo lungo l'intero fronte del dehors.

13.4. Non è ammessa verso la ciclopista nessuna sporgenza delle delimitazioni dell'area del dehors, quali chiome di cespugli o altri elementi vegetali eventualmente impiegati a delimitazione dell'area di consumo alimenti e bevande.

13.5. Qualora la Città disponga di progetti di modifica viabile comportanti nuovi impianti ciclabili o differenti modalità di parcheggio (es. passaggio da stalli a spina a stalli in linea o introduzione di percorsi ciclabili lato marciapiede), potrà essere richiesto l'adeguamento del dehors già esistente inserendolo nella nuova sistemazione.

In ogni caso va fatto riferimento alle ulteriori prescrizioni previste dal regolamento del Codice della Strada.

- Art. 14 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEHORS

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors, nonché, lo spazio pubblico autorizzato devono essere mantenuti, a cura del richiedente autorizzato, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

È fatto, altresì, obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.

Il dehors non può essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata, a cura del richiedente autorizzato titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.; le coperture dei dehors con ombrelloni dovranno rimanere chiuse.

In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del dehors, su motivata richiesta dell'amministrazione, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.

- Art. 15 - COLLOCAZIONE DEGLI ARREDI SU AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Per la collocazione di dehors in aree con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sarà necessario ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente Soprintendenza.

- Art. 16 - OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEI DEHORS NEL PERIODO INVERNALE

Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 31 marzo, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime da valutare di caso in caso:

- H max.: ml. 2,70;
- distanze dai confini di proprietà: rispetto del Codice Civile;
- distanze tra pareti finestrate: ml. 3,00;

In casi particolari, come quello di vicoli o piazzette di dimensioni ridotte, previo parere favorevole degli uffici competenti, la distanza tra pareti finestrate può essere ridotta a ml 2,00.

Le delimitazioni a pannelli metallici con altezza massima dal piano di calpestio pari a cm. 50 possono essere integrate da pannelli di vetro trasparente extrachiaro ed antiurto agganciati alla struttura

esistente o scorrevoli verso l'alto per un'altezza massima complessiva di 220 cm dal piano di calpestio o dalla pedana.

Deve comunque essere garantita la non continuità tra gli elementi ombreggianti e quelli di delimitazione verticale, attraverso una fascia libera di almeno 20 cm, ai fini di un corretto ricambio di aria. Per la protezione dagli agenti atmosferici è consentito l'utilizzo di teli in PVC per la chiusura temporanea della fascia tra la copertura ed i pannelli di chiusura laterale.

I dehors realizzati con i suddetti criteri non costituiscono superficie né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi.

I pannelli in plexiglass o vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Le tipologie dei dehors nel periodo invernale dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. Elementi laterali con altezza massima dal piano di calpestio pari a 50 cm con parapetti in vetro o fioriere, e per la restante parte della superficie da lastre di plexiglass, polycarbonato, vetri o cristalli di sicurezza scorrevoli o fissi, di altezza complessiva non superiore a cm. 220.
2. Apparecchi per il riscaldamento dell'area occupata, conformi alle norme di legge in materia di sicurezza, con dimensioni le più contenute possibili che non implicino la realizzazione di appositi impianti aerei o a pavimento.
3. Coperture realizzate con ombrelloni, tende a sbalzo retrattili, gazebo, dehors e pergotende secondo le caratteristiche estetiche descritte nel Titolo II del presente Regolamento.

- Art. 17 - OCCUPAZIONI CON VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE

I soggetti e le attività che intendono collocare temporaneamente fioriere o vasi sul suolo pubblico al di fuori degli spazi destinati alla vendita e somministrazione devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

La collocazione temporanea di vasi o fioriere sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio che rilascia la autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento nel rispetto delle linee sotto rappresentate (sentiti gli Uffici Competenti).

I vasi e le fioriere poste lungo una stessa via o piazza dovranno essere coordinati tra loro, le varie attività commerciali potranno presentare progetti unitari che prevedano uguali forme, materiali e colori dei vasi.

In mancanza di accordi sarà il SUAP/SUE ad indicare la tipologia e i colori dei vasi.

Le attività commerciali che intendono posizionare vasi o fioriere su suolo pubblico in vie ove sono già presenti vasi coordinati dovranno attenersi alla forma, colori e dimensioni dei vasi presenti.

I vasi potranno essere ancorati alle pareti degli immobili, previo assenso dei proprietari, mediante staffe viti ecc, dovranno essere comunque rimovibili e non potranno essere ancorati su suolo pubblico.

Le fioriere a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 50 misurata dal piano di calpestio o della pedana ove presente.

Le fioriere potranno essere ammesse nella tipologia di dehors aperti come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo esclusivamente in aree, vie e piazze pedonali e comunque incluse nell'area di occupazione di suolo pubblico. Nelle tipologie di dehors aperti e semichiusi, le fioriere oltre che come elementi di arredo potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale. Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto e dovrà essere fornita fotografia o immagine di catalogo dell'elemento. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano ed aventi caratteristiche dell'areale mediterraneo e che ben si inseriscono nel contesto paesaggistico, o altre che saranno valutate dal Servizio competente in materia di verde pubblico il quale rilascerà preventivo nulla osta; gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.

- Art. 18 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

18.1. È cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dell'Ufficio Tecnico.

18.2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

18.3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

18.4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

18.5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.

18.6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 18.1).

18.7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

18.8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

18.9. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata.

18.10. Le installazioni degli arredi mobili, non dovranno arrecare in alcun caso intralcio alla circolazione veicolare in genere, ed in particolare al traffico in servizio di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili.

18.11. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del pubblico esercizio, gli elementi di arredo installati, dovranno essere raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

18.12. Vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:

- a. non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
- b. non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- c. impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati.

18.13. Sorvegliare affinché:

- sull'area occupata la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

- Art. 19 - ATTIVITA' NON CONSENTITE

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di vendita e somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente in termini igienico sanitari. Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi, salvo autorizzazione sanitaria e degli altri enti competenti;
- l'esposizione di merci, diversa dall'attività esercitata, e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco da divertimento ed intrattenimento (es. videogiochi, slot machine, tavoli da gioco ecc.).

- Art. 20 - SANZIONI E REVOCA

20.1. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento e quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento, in particolare quelle concernenti le tipologie dei dehors, degli arredi nonché dei colori e materiali previsti nel presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D. Lgs 267/00 e s.m.i.. (ordinamento enti locali) compresa tra euro 200,00 ed euro 500,00.

20.2. In ogni caso alla violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento accertata mediante verbale di Polizia Municipale o verbali di sopralluogo almeno due volte nel corso dello stesso anno, consegnerà il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione per l'annualità successiva.

20.3. La concessione di occupazione di suolo pubblico, prevista dal presente Regolamento, è revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia urbana e dal vigente Codice della Strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c. qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e dal presente regolamento;
- d. qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- e. in caso di mancato pagamento della somma dovuta, per un periodo superiore ad un anno, previa diffida al pagamento, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica;
- f. in caso di cessazione dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.
- g. Per motivi di interesse pubblico il titolo abilitativo può essere revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio, con preavviso di almeno 30 giorni: in caso di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca

potrà essere disposta anche qualora, successivamente alla posa, emergano interferenze alla viabilità pedonale e carraia non risolvibili con la modifica degli allestimenti medesimi.

20.4. Il titolo abilitativo può essere sospeso nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione dello stabile ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi ed allestimenti, con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli allestimenti, la comunicazione può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica o ripristino dei servizi essenziali (es. acquedotto) l'Ente competente all'esecuzione dell'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
- c. nel caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi per cui sia necessario liberare le aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;

20.5. I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del privato titolare del titolo abilitativo, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.

20.6. Nel caso di revoca o sospensione del titolo abilitativo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso delle somme versate anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione alle somme dovute per gli anni successivi.

20.7. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors o dalle attività di allestimento/rimozione del medesimo, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

20.8. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro manufatto di proprietà pubblica, i servizi competenti, relativamente al tipo di danno provocato,

potranno provvedere d'ufficio al ripristino, addebitando all'esercente le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

20.9. Il provvedimento di decadenza, della concessione di occupazione del suolo pubblico, è emanato dal Responsabile del Settore competente al relativo rilascio a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine preposte. In esso, dovranno essere indicate le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

20.10. È cura del Responsabile del procedimento di revoca, provvedere ad inoltrare il provvedimento al concessionario e a darne contestuale notizia al Comando di Polizia Municipale.

- Art. 21 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada e suo regolamento di attuazione), al Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019 (bilancio dello Stato 2020/2022), al Regolamento per l'applicazione della TARI, al Regolamento Edilizio, al Regolamento Acustico, al Regolamento di Polizia Urbana, ai Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

- Art. 22 - ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

22.1. Ai titolari dei pubblici esercizi è concesso un periodo per adeguare o sostituire gli arredi secondo le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti.

22.2. Il termine ultimo per l'adeguamento è stabilito in 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

22.3. Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

22.4. Le nuove concessioni dovranno rispettare il presente regolamento.

22.5. E' competenza dell'ufficio tecnico comunale rilasciare il provvedimento concessorio di cui al presente articolo e gestire gli adempimenti correlati all'intera gestione del canone comprese le rateizzazioni e l'eventuale riscossione coattiva: adempimenti tutti che previa adozione dei necessari atti amministrativi potranno essere gestiti dall'ufficio tecnico tramite il concessionario incaricato, sulla base di patti convenzionali coerenti con il contratto per il servizio di accertamento e riscossione ordinaria della Tassa occupazione suolo pubblico (COSAP).

TITOLO II - Indicazioni delle procedure amministrative e delle caratteristiche tecniche estetiche ed ambientali relative al regolamento dei dehors

- Art. 23 - ALLESTIMENTI, TIPOLOGIE D'ARREDO E MATERIALI

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, gli arredi sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- TIPOLOGIA A: allestimenti con sedie, poltroncine e panche, tavolini e fioriere, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- TIPOLOGIA B (soluzione A): allestimento come TIPOLOGIA A (tavoli sedie e fioriere) con aggiunta di pedane e delimitazioni laterali di H. max 170 cm, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- TIPOLOGIA B (soluzione B): allestimento come TIPOLOGIA B (soluzione A) (tavoli, sedie, fioriere, pedana e paravento) con possibilità di chiusura laterale temporanea stagionale mediante elementi mobili con h max 220 cm, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio;
- TIPOLOGIA C: allestimento come TIPOLOGIA B (soluzione B) con possibilità di chiusura laterale temporanea stagionale mediante elementi mobili con h max 220 cm realizzata con dehors, gazebo o pergotenda.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors, come definiti al precedente art. 2, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.

- Art. 24 - PROCEDURE - REGIMI AUTORIZZATIVI - CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. I dehors sono soggetti al preventivo rilascio di apposita autorizzazione tramite SUE/SUAP secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. I dehors non possono sostituire i requisiti di pubblico esercizio.

3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto:

- dal Codice Civile dal Codice della Strada;
- dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare, Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;
- dalla materia urbanistica edilizia;
- dal Piano Territoriale Paesistico (PTP).

4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture siano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

5. Nelle aree individuate come centro storico, nonché nelle aree ricomprese nel vincolo paesaggistico, gli interventi sono assoggettati ad autorizzazione della Soprintendenza di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 o ad "autorizzazione paesaggista" ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

6. Con riferimento a quanto disciplinato dal punto di vista edilizio e dal punto di vista paesaggistico, i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:

- **Dehors definiti di TIPOLOGIA A e B (soluzione A) nell'Articolo 23:**

Per il D.P.R. 380/2001: Dehors, costituiti da soli arredi di base, semplicemente appoggiati a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da elementi di arredo e da semplici recinzioni/balaustre e/o paratie frangivento perimetrali: ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-quinquies del D.P.R. 380/2001, tale allestimento non necessita di comunicazione/segnalazione/autorizzazione edilizia, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento all'interno della quale dovranno essere indicate le caratteristiche del rivestimento e degli arredi.

Per il D.P.R. 31/2004: Dehors , stagionali o continuativi, costituiti da elementi facilmente rimovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo: tale allestimento, ricadente nella voce A.17 dell'allegato A al Regolamento succitato, non necessita di autorizzazione paesaggistica, pur dovendo sottostare ai requisiti di natura estetica e realizzativa dettati dal presente regolamento. Per strutture leggere di copertura debbono intendersi coperture realizzate in tessuto con struttura leggera di supporto (ombrelloni, tende, gazebo).

- **Dehors definiti di TIPOLOGIA B (soluzione B) nell'Articolo 23:**

Per il D.P.R. 380/2001: Dehors installati per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno, considerando che fra l'inizio installazione e quella prevista all'anno successivo dovranno pertanto trascorrere almeno 365 giorni; tale allestimento necessita della previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento.

Per il D.P.R. 31/2004: Dehors stagionale, realizzato semplicemente ancorato al suolo, qualora costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura: tale allestimento necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente alla prima installazione come definito alla voce B.26 (ultimo capoverso) dell'allegato B al Regolamento succitato. I medesimi allestimenti stagionali realizzati negli anni successivi, ricadendo in questo caso nella voce A.16 dell'allegato A al Regolamento e come confermato alla voce B.26 dell'allegato B al Regolamento (ultimo capoverso), non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

- **Dehors definiti di TIPOLOGIA C nell'Articolo 23:**

Per il D.P.R. 380/2001: Dehors costituiti da elementi di delimitazione o da strutture di copertura non rientranti nella definizione di arredo di cui all'Articolo 20 [tipo A e B (dehors aperti e semichiusi)] ma negli allestimenti di tipo C [dehors chiusi]. Tale allestimento, in funzione della consistenza e tipologia, richiede il corrispondente titolo abilitativo previsto dal Testo Unico per l'Edilizia, DPR 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento. I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in forma temporanea e precaria, valevoli per la durata corrispondente alla concessione di uso pubblico dell'area.

Per il D.P.R. 31/2004: Dehors continuativo costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura: tale allestimento, ricadente nella voce B.26 dell'allegato B, necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

- Art. 25 - PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

25.1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors (stagionale, annuale o privo di delimitazioni) su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato, deve essere preventivamente autorizzato.

25.2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente deve presentare formale istanza in bollo (con dati anagrafici del richiedente ed indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA) sia in modalità telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP, che in modalità

cartacea (in via transitoria e sino a nuova disposizione nell'attesa dell'implementazione di una procedura telematica definitiva) direttamente al SUAP dell'amministrazione comunale, firmando digitalmente tutti gli elaborati ed inserendo il numero seriale della marca da bollo e il pagamento dei diritti di segreteria effettuato. Tutta la documentazione trasmessa digitalmente, dovrà poi essere presentata in quattro copie originali direttamente al SUAP.

25.3. Le domande presentate, al fine di poter essere correttamente istruite, devono essere complete di tutta la documentazione necessaria di cui al successivo comma 4 per poter emettere il provvedimento finale.

Il dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, al fine di valutare la richiesta, si avvale degli apporti tecnici dei seguenti settori:

- Ufficio Urbanistica Edilizia e Igiene Urbana, per valutarne le caratteristiche urbanistico-edilizie, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche e le regole insediative previste dal presente regolamento e le problematiche di carattere ambientale;
- Servizi alla Città, Lavori Pubblici e Manutenzione, per valutarne la collocazione sui marciapiedi, aree verdi, aree a parcheggio, intralcio con eventuali servizi;
- Polizia Municipale, per valutarne le problematiche inerenti alla mobilità, al Codice della Strada e alla sicurezza stradale.

I dirigenti responsabili dei relativi settori possono designare un referente competente all'espressione del parere istruttorio. Gli uffici verificano l'eventuale programmazione dell'apertura di cantieri edili che possano interferire con l'area interessata dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico e lo comunicano tempestivamente al richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione dei tributi locali dovuti e alla registrazione della Scia sanitaria alla ASL. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio

pubblico. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto entro 30 gg. Dalla presentazione della domanda per integrazione della documentazione o per chiarimenti.

25.4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) Elaborato progettuale contenente:

- Estratto catastale ed estratto del PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors;
- Rilievo tecnico dello stato di fatto contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 mt. dal bordo più esterno del realizzando;
- Planimetria dell'area urbana in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'attacco a terra dell'area interessata, ivi compresi, i marciapiedi, la presenza di altri dehors, gli accessi degli edifici prospicienti l'area oggetto della richiesta, le griglie di aereazione dei garage privati, nonché

l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

- Planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni sia quotate che arredate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.;
- Verifiche dimensionali del manufatto nel rispetto di quanto dettato dal presente regolamento;
- Particolari costruttivi in scala adeguata (almeno 1:25) e planimetria generale del contesto urbano circostante per un intorno significativo;
- Ampia documentazione fotografica, fotomontaggi, simulazioni (foto rendering) o altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi, degli impianti e degli oggetti.

b) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:

- Relazione tecnica illustrativa sui materiali e soluzioni cromatiche, oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso e sulle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, nella quale risultino descritte le tipologie ed i colori dei materiali utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche, rendering o copie di estratti da catalogo;
- Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- Relazione tecnica asseverata attestante l'idoneità statica della struttura da installare e riportare le certificazioni di idoneità statica del costruttore nel caso di strutture prefabbricate; asseverare che il dehors non costituisce pericolo per la sicurezza stradale e per i suoi avventori; asseverare la regolarità urbanistica dell'immobile principale cui annesso il dehors (con indicazione del relativo certificato/scia di agibilità); asseverare la conformità alla Legge n. 13/89 e al DM n. 236/89; asseverare la conformità alle norme igienico-sanitarie.
- Relazione paesaggistica in quanto aree sottoposte alle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.; le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice. Il Servizio competente provvederà ad acquisire le autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei vincoli culturali e paesaggistici e precisamente:

- a) le autorizzazioni della Soprintendenza ai sensi degli articoli 106, 21 o 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le richieste di dehors, ricadenti nelle aree del Centro Storico;
- b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla struttura comunale competente in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le richieste di dehors di tipologia B e C, ricadenti nelle aree sottoposte alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13/89 (eliminazione barriere architettoniche) e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
 - Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene;
 - Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati ai sensi del Regolamento Comunale e Regionale di Igiene e Sanità Pubblica nonché del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (tutela di salute nei luoghi di lavoro);
 - Attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici ed alla staticità.
- c) Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove i dehors dovrà essere inserito.
- d) Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo.
- e) Dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors e presentazione di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e a cose relativa all'attività esercitata di durata pari alla durata dell'autorizzazione.
- f) Relazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii. (inquinamento acustico) [ove vengano previste installazioni di apparecchi di emissione sonora].
- g) Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti;
- h) Attestazione di avvenuto pagamento della Tassa occupazione del suolo pubblico;
- i) Attestazione di avvenuto pagamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

- j) Dichiarazione in atto notorio a firma del richiedente attestante la perfetta conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa;
- k) A completamento della pratica, dovrà inoltre essere prodotta dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e alla rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;

L'Ufficio competente, presentata la domanda e la documentazione di cui sopra, provvederà ad acquisire i pareri di compatibilità inerenti l'occupazione richiesta e altri necessari alla conclusione del procedimento.

La concessione è subordinata alla presentazione di un progetto da parte del richiedente che preveda, come condizione necessaria e sufficiente, l'utilizzo di arredo urbano compatibile con quello previsto dal presente Regolamento.

Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato, non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente, solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salvo l'adempimento, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, dell'ulteriore comunicazione di carattere igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione.

Il dehors autorizzato dovrà essere rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi sul suolo o nel sottosuolo pubblico.

Copia dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico comprensiva dell'allegato grafico dovrà essere conservata presso l'esercizio commerciale per essere esibita in occasione di verifiche e controlli.

Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture al presente Regolamento la prima concessione avrà la durata di anni 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall'art. 2. Le successive concessioni saranno rinnovate solo nel caso in cui le strutture risulteranno adeguate al presente Regolamento ed avranno una durata massima di anni 5.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

La concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento decadrà automaticamente al momento dell'eventuale cessazione dell'attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande da parte del concessionario.

Costituisce causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.

Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture al presente Regolamento la prima concessione avrà la durata di anni 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall'art. 17.

Le successive concessioni saranno rinnovate solo nel caso in cui le strutture risulteranno adeguate al presente Regolamento ed avranno una durata massima di anni 3.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

La concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento decadrà automaticamente al momento dell'eventuale cessazione dell'attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande da parte del concessionario.

Costituisce causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.

I dehors dovranno essere integralmente rimossi entro i sette (7) giorni successivi alla loro scadenza dell'autorizzazione e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non rimossi entro i sette (7) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura dell'Amministrazione con spese a carico del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

- Art. 26 - ONERI PER IL RILASCIO

Le strutture dehors Occasionale, Temporanee e Continuative, qualora ricadano sul suolo pubblico, sono assoggettate alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP) secondo le disposizioni di legge e al Regolamento Comunale vigenti al momento dell'istanza.

I dehors giacenti su suolo privato ad uso pubblico saranno assoggettati alla COSAP nei termini di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. (imposta comunale sulla pubblicità) e/o nella fattispecie di costituzione di servitù di uso pubblico, istituita per volontà del proprietario che mette volontariamente e con continuità il proprio bene a disposizione della collettività.

Il pagamento della COSAP per tutte le tipologie di dehors è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed oltre ad essere subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, è soggetta ad un canone di concessione, da versare su apposito C/C Postale e/o Bancario intestato a Comune di San Giorgio a Cremano, per tutte le tipologie di dehors chiusi, con l'onere fissato nel 50% dell'onere di urbanizzazione dell'intera opera rapportata alla relativa zona omogenea in cui è ubicato dell'esercizio commerciale.

Le strutture completamente aperte o semichiuse e con copertura non rigida saranno assoggettate al regime gratuito.

- Art. 27 - MODALITÀ DI RINNOVO

L'autorizzazione all'occupazione di suolo per dehors, è rilasciata per una durata inferiore all'anno, rinnovabile per un massimo di 3 volte con autorizzazione espressa, previa semplice richiesta da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) almeno 30 gg. prima della scadenza dell'annualità, corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione, con allegata documentazione fotografica;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
- copia della l'autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

- Art. 28 - PROROGA E/O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata, per una sola volta previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 30 gg. prima la scadenza dell'autorizzazione originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione per l'autorizzazione stagionale, non potrà superare a 12 mesi nel corso dell'anno solare.

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors continuativo può essere prorogata, per un massimo di 3 (tre) rinnovi, previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 30 gg. (trenta giorni) prima della scadenza dell'autorizzazione originaria.

In occasione di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 gg. (trenta giorni) prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta, e di tutti i relativi elaborati scritto-grafici già presentati in fase di prima istanza opportunamente aggiornati con le eventuali modifiche alle Normative vigenti ed allo stato dei luoghi eventualmente modificato nel corso del tempo. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

- Art. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Sono possibili, in fattispecie particolari approvate dalla Giunta Comunale, accordi sostitutivi delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, con le quali i titolari dei dehors assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico. Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale eliminazione dell'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano altresì il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

- Art. 30 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS

30.1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

30.2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
- d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- e) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

30.3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

- Art. 31 - CONTROLLI E SANZIONI

A. Sorveglianza: è posto in capo alla Polizia Municipale il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei concessionari. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività, i controlli saranno effettuati acquisendo dall'ufficio assetto del territorio gli elenchi dei titolari di concessione di suolo pubblico con le eventuali prescrizioni.

- B. Contrasto all'abusivismo: il Comune di San Giorgio a Cremano provvederà, entro centottanta giorni dalla approvazione del presente regolamento a predisporre e ad effettuare, tramite il Corpo di Polizia Municipale, un piano di controlli per verificare la corrispondenza delle strutture autorizzate mediante concessione di suolo pubblico con quelle installate e l'assenza di violazioni edilizie, con conseguente adozione dei provvedimenti repressivi ovvero di autotutela dandone comunicazione, se di competenza, alla Soprintendenza.
- C. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada e ss.mm.ii.
- D. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
- E. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della Legge 689/81;
- F. Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due infrazioni applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1; alla terza violazione, invece, oltre la sanzione pecuniaria, commina la sospensione dell'utilizzazione del dehors da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di 15 (quindici); al verificarsi di una ulteriore violazione, l'autorizzazione viene revocata;
- G. In ogni caso, qualora l'occupazione sia realizzata in maniera difforme da quella autorizzata, ovvero gli spazi siano stati destinati ad uso diverso da quello autorizzato, fatta salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, l'interessato dovrà ripristinare i manufatti secondo quanto previsto nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
- H. In tutti i casi in cui gli viene ordinato, ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine intimato, le strutture saranno rimosse d'ufficio in danno dello stesso, con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.
- I. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
- J. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione pena la decadenza della concessione stessa.

- Art. 32 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana, alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica, alla normativa vigente in materia di COSAP; al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Delibera di C.C. n. 29 del 08/07/2021); al Canone Unico Patrimoniale (Delibera di G.C. n. 25 del 05/05/2022); al Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale (Delibera di C.C. n. 59/2006); alle Discipline e Regolamenti urbanistico-edilizi vigenti; al Piano Regolatore Generale; al Piano Territoriale Paesistico; al DPR 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia); al D. Lgs. 42 del 2004 (Codice dei BB. CC. PP.); al DPR. 31 del 2017 (procedura autorizzatoria semplificata).

- Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 33.1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo;
- 33.2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento;
- 33.3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento;
- 33.4. Norma transitoria: i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico dovranno conformarsi alle disposizioni ivi previste entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
- 33.5. Le concessioni di suolo pubblico, regolarmente rilasciate, con scadenza ricadente nel periodo transitorio suddetto, sono automaticamente prorogate fino a tale data, purché non siano state accertate a carico del titolare occupazioni abusive in quanto non conformi al titolo concessorio, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art.160 del D. Lgs. n. 42/04;
- 33.6. Entro la scadenza del periodo transitorio suddetto i titolari delle concessioni sono tenuti a presentare nuova istanza di concessione per occupazioni conformi al presente regolamento; decorso il periodo transitorio le concessioni precedentemente rilasciate e non conformi al regolamento decadono automaticamente;
- 33.7. Autorizzazione ex art 21 comma 4 D. Lgs n. 42/2004: qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere sui beni culturali indicati al precedente comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004. A tal fine il Comune di San Giorgio a Cremano invierà

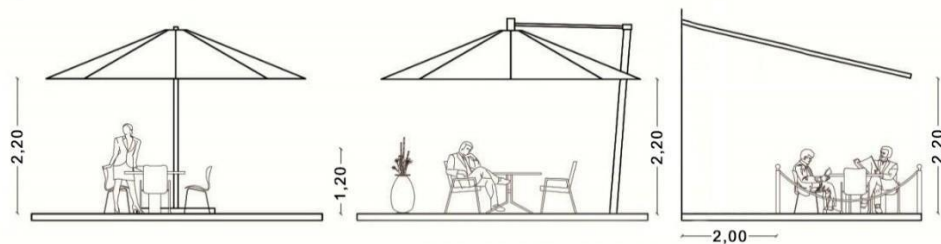
preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione. Non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati (compresi i monumenti). Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nel "Centro Storico", devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura. All'atto del rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nella suddetta "Centro Storico", una copia del provvedimento dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dal suo rilascio da parte dei Competenti Ufficiali alla Soprintendenza;

33.8. Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 D. Lgs n. 42/2004: qualora l'occupazione interessi aree di interesse paesaggistico il rilascio della concessione di suolo pubblico è comunque subordinato alla autorizzazione di cui all'Art. 146 del D. Lgs. n.42/2004, rilasciata dal Settore Urbanistica – Ufficio per la tutela del paesaggio, previo parere vincolante della Soprintendenza, verificando la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 09/07/2010 n.139 nelle fattispecie di cui all'Allegato 1 del D.P.R. citato fatte salve le esclusioni previste dall'Art. 149 del citato D. Lgs. n. 42/2004;

33.9. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.

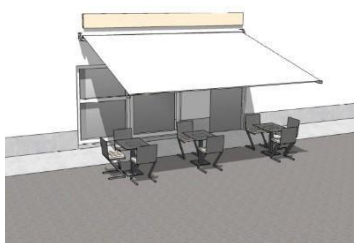
PARTE II

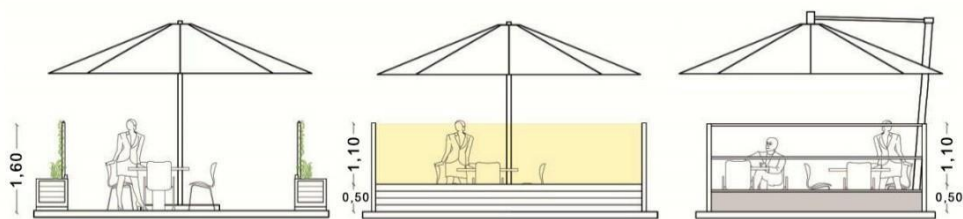
Abaco degli elementi architettonici, arredi e materiali



ESEMPIO DI TIPOLOGIA A

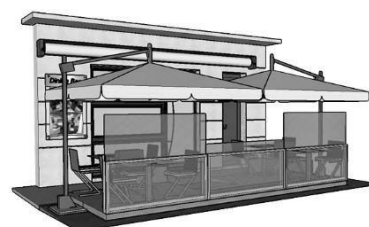
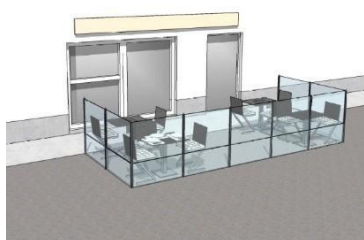
dehors aperti: spazio all'aperto allestito senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti e amovibili. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a m 1,20 o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

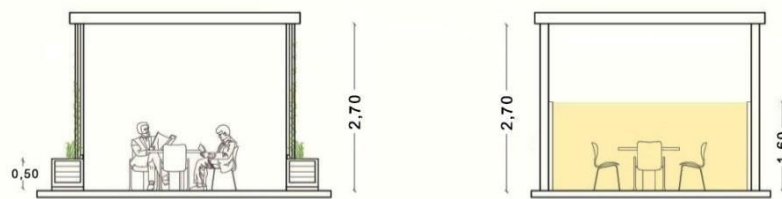




ESEMPIO DI TIPOLOGIA B (Soluzione A)

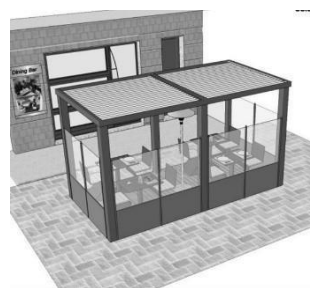
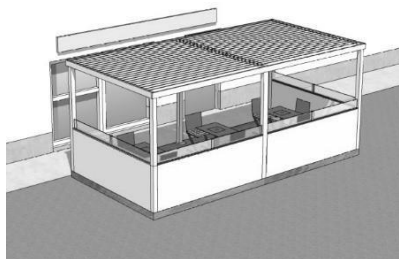
dehors semichiusi (soluzione A): quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, paletti e cordoni autoportanti, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.

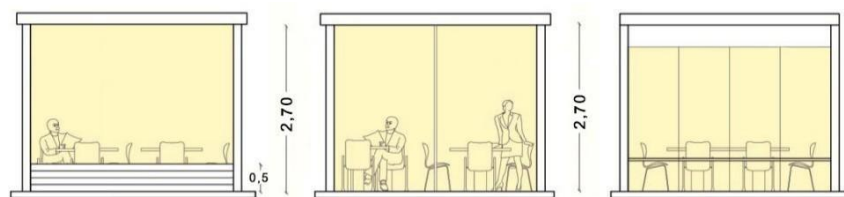




ESEMPIO DI TIPOLOGIA B (Soluzione B)

dehors semichiusi (soluzione B): quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli, in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura tende, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.





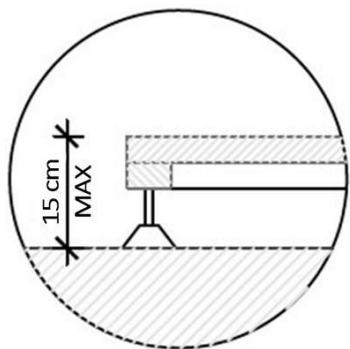
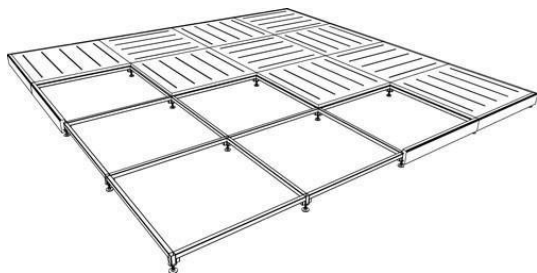
ESEMPIO DI TIPOLOGIA C

TIPOLOGIA C - dehors chiusi: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente con tamponamenti rigidi, in ferro e vetro o materiali assimilabili e con copertura fissa, definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors.

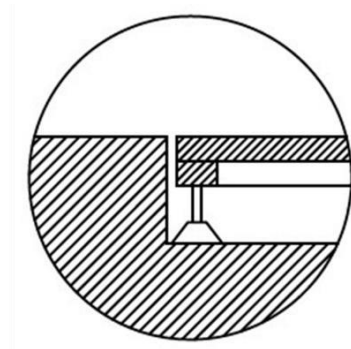


PEDANA MODULARE SENZA ANCORAGGI FISSI

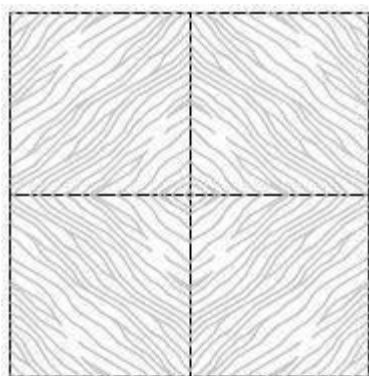
Pedana con supporti regolabili, senza ancoraggi fissi al suolo, per l'esclusivo livellamento del piano di calpestio, altezza massima da terra cm 15.



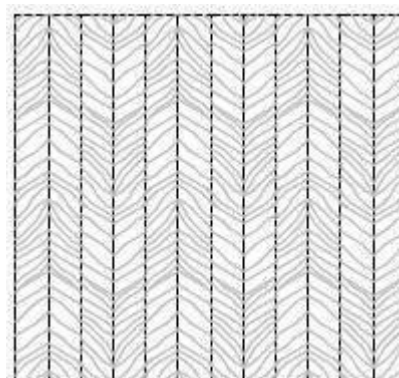
Pedana di livellamento senza marciapiede



Pedana di livellamento con marciapiede

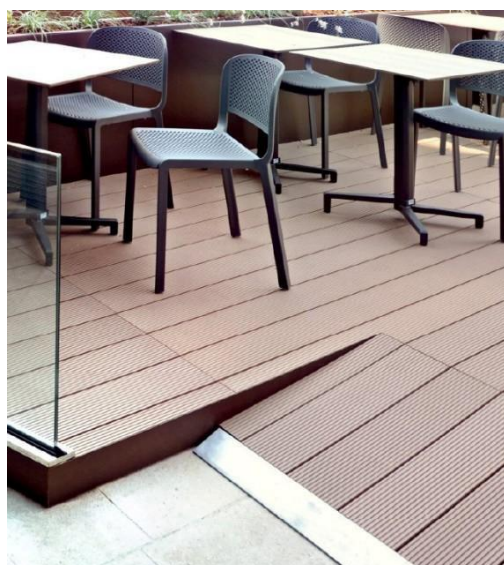


Pannelli in legno multistrato con metallo,
eventuale trattamento antiscivolo



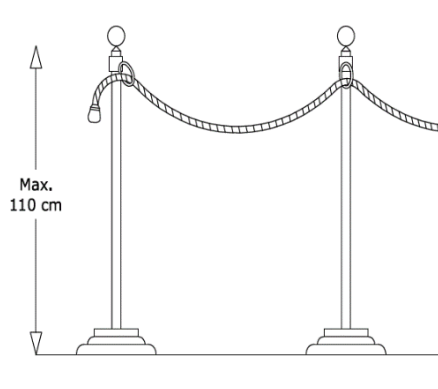
Tavolato in legno, laminato
(no gomma, moquette o linoleum)

N.B.: deve essere sempre garantito l'accesso ai disabili con livellamento al marciapiede o piano inclinato all'interno della pedana

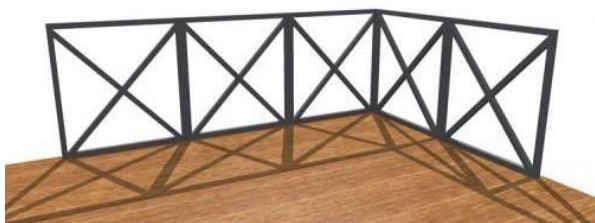


Tipologia di raccordo per soggetti diversamente abili

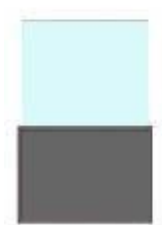
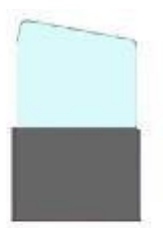
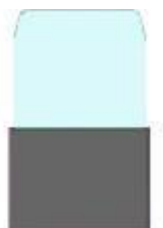
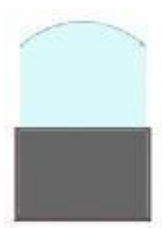
DELIMITAZIONI E PROTEZIONI LATERALI



A. Piantane mobili in legno o metallo con cordone per l'esclusiva delimitazione dell'area di occupazione



B. Esempi di ringhiere in metallo h. max m.1,10 per l'esclusiva protezione dalla strada e/o dai postiauto



C. Esempi di pannellature di protezione trasparenti (non colorate) in plexiglass o vetro temperato/stratificato di sicurezza che dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura) con telaio di disegno semplice in metallo di colore opaco (h. max m 1,60)



Guide laterali in profili metallici

D. Tende in PVC trasparente a caduta, avvolgibili su telaio



OMBRELLONI

(a titolo esemplificativo)



Struttura portante con solo un punto di appoggio e supporto laterale in ferro e legno e tessuto di copertura chiaro



Struttura portante con solo un punto di appoggio e supporto laterale in ferro e tessuto di copertura chiaro



Struttura portante con solo un punto di appoggio con supporto centrale in legno e tessuto di copertura chiaro



Struttura portante con un solo punto di appoggio e ombrellone multiplo in tessuto di copertura chiaro



Non sono ammessi ombrelloni o tende con marchi pubblicitari

FIORIERE

(a titolo esemplificativo)



STUFE PER ESTERNI

(a titolo esemplificativo)



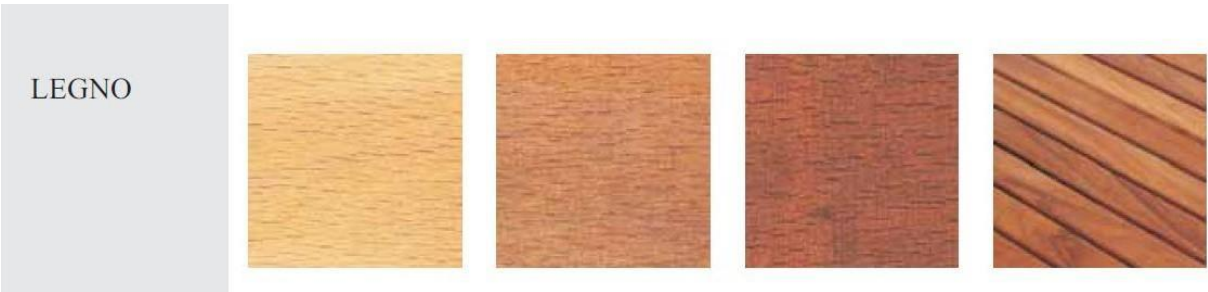
TAVOLINI E SEDIE

(a titolo esemplificativo)





CROMIE



PARTE III

Regolamentazione edilizia/urbanistica

INDICE GENERALE

Articolo 1.	Oggetto e finalità
Articolo 2.	Definizioni e tipologie
Articolo 3.	Dimensioni realizzabili
Articolo 4.	Tipologie consentite in base alle Zone urbane di riferimento
Articolo 5.	Criteri di collocazione
Articolo 6.	Composizione dei dehors
Articolo 7.	Funzioni ed orari di utilizzo
Articolo 8.	Obblighi del concessionario
Articolo 9.	Procedimento per il rilascio della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico
Articolo 10.	Revoca e sospensione dell'Autorizzazione
Articolo 11.	Norme Transitorie e Finali

PREMESSA

Il dehors è una struttura concedibile per un periodo di 5 anni, rinnovabile, a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione e sarà di tipo A, B o C, come meglio dettagliato in seguito.

Il dehors è costituito da una struttura temporanea leggera in ampliamento della superficie dell'esercizio commerciale soggetta a Autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 (d'ora in avanti TUE) e rientrante tra i manufatti temporanei leggeri, anche prefabbricati, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e che presenta le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento:

- a) disciplina l'occupazione di suolo pubblico e privato mediante dehors temporanei, stagionali o permanenti e relative modalità di installazione, con la finalità di migliorare la qualità dell'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città;
- b) determina i criteri per l'inserimento urbano dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana di insediamento
- c) definisce le procedure per il conseguimento dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- d) si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private.

- Art. 2 – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Le definizioni e tipologie riportate in appresso rappresentano un estratto dell'elenco di cui all'Articolo 3 del Titolo I – PARTE I del presente regolamento relativo alla compatibilità paesaggistica alla quale si rimanda espressamente per tutto quanto non richiamato nel presente articolo.

DEHORS: Spazio esterno di un pubblico esercizio;

DEHORS APERTI: spazio all'aperto allestito senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti e amovibili. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a m 1,20 o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

DEHORS SEMIAPERTI: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, paletti e cordoni autoportanti, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.

DEHORS SEMICHIUSI: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli, in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura tende, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.

DEHORS CHIUSI: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente con tamponamenti rigidi, in ferro e vetro o materiali assimilabili e con copertura fissa, definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors.

- Art. 3 – DIMENSIONI REALIZZABILI

a) Superficie massima dei dehors

In conformità a quanto previsto all'Art. 4 del Titolo I – PARTE I relativo alla compatibilità paesaggistica e fermi restando i criteri di collocazione di cui al successivo articolo 5, in ogni caso la **superficie massima totale** dei dehors non potrà superare il doppio della superficie dell'attività destinata alla somministrazione ed in ogni caso non potrà essere superiore a mq 50 anche se ottenuta utilizzando diverse tipologie di occupazione.

$$S_{MAX} = 2 \cdot S_{SOMM.} (< 50 \text{ mq})$$

Legenda:

- S_{MAX} = Superficie massima consentita;
- $S_{SOMM.}$ = Superficie destinata alla somministrazione.

b) Altezza delle pedane

In conformità a quanto previsto all'Art. 5 del Titolo I relativo alla compatibilità paesaggistica, in caso di installazione del dehors su pedana per le strade in pendenza l'altezza media del calpestio della pedana non potrà superare i m 0,20 dalla pavimentazione esistente.

$$H_{MEDIA} = V_{OCC.} / S_{OCC.} (< 0,20 \text{ m})$$

Legenda:

- H_{MEDIA} = Altezza media della pedana dalla pavimentazione;
- $V_{OCC.}$ = Volume contenuto tra la superficie della pavimentazione di appoggio e l'estradosso della pavimentazione della pedana;
- $S_{OCC.}$ = Superficie totale della pavimentazione di appoggio occupata dalla pedana.

- Art. 4 – TIPOLOGIE CONSENTITE IN BASE ALLE ZONE URBANE DI RIFERIMENTO

Per le zone urbane di riferimento si farà riferimento alle ZTO individuate dal PRG e dal PTP. La perimetrazione del centro abitato è quella individuata, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. n. 17/82, con Delibera di Consiglio Comunale n. 82/82.

In riferimento alle tipologie di dehors, riportate all'Art. 3 del Titolo I - PARTE I relativo alla compatibilità paesaggistica, è consentita l'installazione, previa regolare autorizzazione, delle tipologie riportate negli schemi allegati distinguendo se l'area da occupare si trovi all'interno o all'esterno del Centro Abitato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 1982.

ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

CENTRO ABITATO	Zone PRG	TIPOLOGIA DEI DEHORS		
		A	B	C
	Zona A	●	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
	Zona B	●	●	NON CONSENTITO
	Zona E	●	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
	Altre Zone	●	● (*)	NON CONSENTITO
Note: (*) Solo su aree già legittimamente pavimentate				

AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

FUORI CENTRO ABITATO	Zone PRG	TIPOLOGIA DEI DEHORS		
		A	B	C
	Zona A	●	●	NON CONSENTITO
	Zona B	●	●	NON CONSENTITO
	Zona E	●	●	NON CONSENTITO
	Altre Zone	●	●	● (*)
Note: (*) Solo su aree già legittimamente pavimentate				

- Art. 5 – CRITERI DI COLLOCAZIONE

La corretta ubicazione dei dehors sarà in ogni caso verificata ad insindacabile giudizio della Polizia Municipale che ne valuterà la conformità ed il rispetto del vigente Codice della Strada, esprimendo parere obbligatorio e vincolante.

È consentito installare dehors o parti di esso nelle aree destinate ad attrezzature per il gioco dei bambini. Nei parchi ed aree verdi è consentito installare dehors o parti di esso solo nelle aree pavimentate e previa valutazione della compatibilità dell'inserimento in merito agli aspetti artistici e paesaggistici.

- Art. 6 – COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. Gli elementi dei dehors ammessi in base al presente regolamento sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie/poltroncine/panche;
 - b) elementi di delimitazione: segnaletica orizzontale, pedane, fioriere, ringhiere in vetro e paravento in pvc;
 - c) elementi di copertura e riparo: ombrelloni, tende, a padiglione, pergole, coperture bioclimatiche;
 - d) elementi accessori: illuminazione, riscaldamento, eventuali oggetti di completamento (es. cestini porta rifiuti, porta menù, ecc.).

2. La collocazione di sole sedie o panche in aderenza al filo del fabbricato non costituisce dehors ai sensi del presente regolamento. L'occupazione è comunque soggetta ad apposita concessione onerosa per occupazione suolo pubblico con presentazione di domanda in base alle norme vigenti ed in particolare al vigente Regolamento COSAP.
3. È fatto obbligo di collocare nel dehors anche cestini per la raccolta differenziata da mantenere e svuotare a cura del concessionario; sono vietati i bidoni di tipo condominiale.
4. Gli elementi di arredo, quali sedie e tavolini, con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate comunque alla durata dell'evento o della manifestazione.

- Art. 7 – COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. I dehors non possono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande). Non è consentita l'istallazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori o visivi fissi.
2. L'Amministrazione potrà rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga a mezzo delle quali sarà consentito effettuare intrattenimenti musicali o installazioni di impianti visivi anche all'interno dei dehors, previa acquisizione della documentazione attinente la valutazione dell'impatto acustico, ove prevista e delle relative comunicazioni agli organi competenti.
3. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.
4. È vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione e la stessa dovrà comunque essere autorizzata nelle forme previste dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari.

- Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costituenti il dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche, rispetto a quanto autorizzato;
- c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, oppure, ove presente un dehors con delimitazione o pedana, raggrupparli ordinatamente all'interno dello stesso;
- d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo che dovranno essere custoditi in luogo privato;
- e) in caso di chiusura attività, scadenza, sospensione o revoca della concessione, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi ante occupazione;

- Art. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La realizzazione dei dehors della tipologia A, di cui all'Art. 3 – Titolo I – PARTE I, è soggetta al rilascio della sola concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Il rilascio della concessione è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, previa presentazione di apposita domanda attraverso il portale telematico del Comune secondo la procedura di cui al comma successivo e acquisizione dei preventivi pareri di legge.
 2. Lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà ad acquisire tutti i pareri previsti dal presente Regolamento e dalle vigenti normative in materia; entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni del procedimento, provvederà al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
 3. La realizzazione dei dehors di tipologia B e C, di cui all'Art. 3 – Titolo I – PARTE I, è soggetta a concessione per occupazione di suolo pubblico e a rilascio di specifica autorizzazione.
- 3bis. Per tutte le tipologie di dehors indicate ai commi precedenti, qualora l'occupazione insista su suolo privato ad uso pubblico, è necessario che il soggetto richiedente allegghi alla richiesta medesima preventiva autorizzazione dei proprietari del suolo.
4. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, previa presentazione di apposita domanda; nella stessa istanza dovranno essere allegati tutti gli elaborati e documenti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione; il procedimento si concluderà fatte salve eventuali interruzioni, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con il rilascio di unico titolo per l'occupazione e per la costruzione del dehors. Dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento decorreranno i 5 anni di vigenza dell'autorizzazione.
 5. Per ogni tipo di occupazione disciplinata dal presente regolamento, il concessionario dovrà presentare al Suap documentazione fotografica del dehors installato entro 30 gg. dal rilascio della concessione o del rinnovo o contestualmente alla segnalazione certificata di agibilità, in caso di dehors permanente.
 6. Il rilascio della concessione o il suo rinnovo è sempre subordinato alla regolarità delle imposte comunali da parte del richiedente.
 7. La modulistica per la presentazione delle richieste, di cui alla PARTE IV del presente regolamento, sono pubblicate sul Sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

- Art. 10 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione all'installazione di dehors può essere revocata per motivi di interesse pubblico ritenuti prioritari o per cause di forza maggiore. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al concessionario con almeno 20 giorni di preavviso, salvo motivata urgenza con riduzione del termine fino a 5 giorni. Nei casi di inottemperanza a quanto sopra indicato si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi, addebitando le relative spese

al concessionario.

L'autorizzazione all'installazione del dehors è revocata, oltre alle situazioni descritte all'Art. 30 del Titolo I relativo alla conformità paesaggistica, in caso di:

- a) mancanza di conformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
- b) mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro urbano o pericolo per le persone o le cose;
- c) mancanza delle condizioni igienico – sanitarie;
- d) modifiche non autorizzate dei materiali o delle dimensioni/tipologie rispetto al progetto approvato;
- e) attività svolte all'interno del dehors che causano disturbo alla quiete e all'ordine pubblico, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
- f) mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
- g) di sospensione o chiusura dell'attività dell'esercizio con conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio. In caso di irreperibilità del concessionario, si potrà procedere alla rimozione delle strutture da parte dell'Amministrazione, con addebito delle spese allo stesso;
- h) utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli per il quale è stata rilasciata la concessione;
- i) mancata realizzazione e/o conclusione del dehors permanente nei termini stabiliti dal titolo edilizio.

Nei casi di cui sopra l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertata la rimozione delle strutture da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di revoca per cause imputabili al concessionario, nulla sarà dovuto al medesimo quale rimborso per il mancato periodo di occupazione.

2. L'autorizzazione all'installazione del dehors è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico del concessionario. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture e gli arredi senza oneri e comunicazioni al concessionario. Le spese di ricollocazione del dehors sono, comunque, a carico del concessionario.

Nel caso venga sospesa l'occupazione di suolo pubblico per cause non imputabili al concessionario, lo stesso avrà diritto al rimborso dal Comune per i giorni effettivi di sospensione dell'occupazione di suolo pubblico.

- Art. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le concessioni vigenti si applicano le seguenti norme transitorie:
 - A. tutti i dehors concessi sul territorio comunale dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro 36 mesi dall'entrata in vigore dello stesso; Mancato adeguamento comporterà la revoca della concessione del suolo pubblico, o il suo mancato rinnovo negli anni successivi;
 - B. la concessione di dehors non conformi al presente regolamento potrà essere rinnovata sino a quando verranno mantenute le stesse caratteristiche e tipologie costruttive o cesserà definitivamente l'attività con chiusura dell'esercizio;
3. Ai fini di quanto espresso al comma precedente, sarà disposta una ricognizione fra tutti i dehors concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento per consentire la notifica, ai rispettivi titolari, di idonea comunicazione con invito ad adempiere a quanto sopra disposto.
4. Sono abrogate tutte le norme o altri provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.

PARTE IV

Riferimenti normativi

- D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
- DPR 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia);
- D. Lgs. 42 del 2004 (Codice dei BB. CC. PP.);
- DPR. 31 del 2017 (procedura autorizzatoria semplificata).
- Piano Regolatore Generale;
- Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani;
- Discipline e Regolamenti urbanistico-edilizi vigenti;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica;
- Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale (Delibera di C.C. n. 59/2006);
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Delibera di C.C. n. 29 del 08/07/2021);
- Canone Unico Patrimoniale (Delibera di G.C. n. 25 del 05/05/2022);
- Parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. n° 52827 del 03/11/2022 – prot. SABAP n° 21689-P del 03/11/2022;
- Norme tecniche per le costruzioni (NTC) 17/01/2018;
- Legge Regionale 9/1983;
- Regolamento 4/2010 – Giunta Regionale Campania – D.G. per i LL.PP e Protezione Civile, prot. 494070 del 10/10/2022;
- Circolare n° 4 (Obbligo di denuncia dei lavori per elementi non strutturali e impianti).

PARTE V



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Marca da bollo
di valore legale

AI COMUNE DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP)
Via Cavalli di Bronzo, 20
San Giorgio a Cremano
80046 – (NA)

ISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DI **DEHORS IN AREA ESTERNA A
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

(Procedimento unico ai sensi dell'Art. 7, D.P.R. n° 160/2010)

Il sottoscritto / La sottoscritta

DA COMPILARE SE PERSONA FISICA

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	
residente a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
telefono	e- mail	PEC	

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (Ditte, Enti, Società)

ragione sociale / nominativo		codice fiscale o partita IVA	
con sede a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
telefono	e- mail	PEC	

LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	

residente a:

comune

c.a.p.

provincia

--	--	--

località, via, n° civico

--

telefono

e- mail

PEC

--	--	--

in qualità di:

- ☐ proprietario esclusivo;
- ☐ comproprietario (compilare ALLEGATO 1);
- ☐ amministratore/delegato dal Condominio (*solo per i lavori che interessano parti condominiali*);
- ☐ conduttore/comodatario autorizzato dai proprietari (compilare ALLEGATO 1);
- ☐ altro (*specificare*) _____;

del PUBBLICO ESERCIZIO di somministrazione di alimenti e bevande sito in San Giorgio a Cremano:

alla via, n°

denominazione/insegna

--	--

numero Iscrizione Registro delle Imprese (se già iscritto)

presso la CCIAA di

--	--

censito all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate come segue:

Foglio

Particella

Sub

--	--	--

sottoposto ai seguenti vincoli urbanistici e preordinati:

Zona P.R.G.

articolo N.T.A. n°

Zona P.T.P.

articolo N.T.A. n°

In virtù di autorizzazione (☐ CILA, ☐ SCIA, ☐ PdC) n° _____ del ____/____/____

CHIEDE

Il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- ☐ **PERMESSO** ad installare una struttura permanente nell' area esterna all' esercizio commerciale;
- ☐ **ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ** di somministrazione di alimenti e bevande sull' area esterna al suindicato pubblico esercizio;
- ☐ **CONCESSIONE IN USO** del relativo suolo pubblico con durata temporanea dal ____/____/____ al ____/____/____
- ☐ **PERMANENTE**;
- ☐ **PERMANENTE CON RICORRENZA STAGIONALE** dal ____/____/____ al ____/____/____
- ☐ **INSTALLAZIONE DEHORS** su suolo privato senza pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico;
- ☐ **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** con procedimento semplificato (Art. 146 D. Lgs. n° 42/2004) per le opere consistenti in (specificare se trattasi di chiosco, gazebo, altro tipo di strutture mobili ed il materiale con cui sono realizzate):

A tal fine precisa che:

- lo spazio pubblico che si intende occupare è di complessivi mq. _____ mediante la realizzazione di una struttura di complessivi mq. _____;
- l'installazione è conforme alle caratteristiche richieste dal Regolamento per l'installazione di dehors approvato con _____ n. _____ del ____/____/____;
- su detta area sarà svolta attività di *(barrare la voce di interesse)*:
 - ☐ esposizione ☐ somministrazione alimenti e bevande
- l'occupazione avverrà *(barrare la voce di interesse)*:
 - ☐ nei giorni e durante gli orari di apertura dell'esercizio ☐ permanentemente

DICHIARA, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

- di possedere i requisiti morali di cui all' art. 71 del D. Lgs. N. 59 del 2010 come modificato dall' art. 8 del D. Lgs. 6.08.2012, n. 147:
 - 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
 - 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
 - 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 - 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 - 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 - 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - d) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

- di essere a conoscenza che i requisiti di cui sopra sono posseduti anche da tutti gli altri soggetti indicati dalla normativa, di seguito elencati:

	nominativo	qualità	luogo e data di nascita
1)	_____	_____	_____
2)	_____	_____	_____
3)	_____	_____	_____
4)	_____	_____	_____
5)	_____	_____	_____

- di possedere uno dei sottoelencati requisiti professionali previsti dall' art. 71 comma 6 del D. Lgs. N. 59 del 2010 come modificato dall' art. 8 del D. Lgs. 06.08.2012, n. 147, ovvero che il requisito tecnico professionale è posseduto dal Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di (*barrare la voce di interesse*):
☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ preposto all' attività commerciale
 (ai sensi del comma 6-bis del D. Lgs. 06.08.2012, n. 147: Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale).
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- di rispettare i requisiti pertinenti e generali in materia di igiene di cui all' art. 4 del Regolamento CE 852/2004 e di applicare regolarmente il piano aziendale di autocontrollo ai sensi del D. Lgs. 26.05.1997 n. 155;
- di aver preso visione del Regolamento per l'installazione di dehors approvato con _____ n. ____ del ____/____/____ e di impegnarsi ad ottemperare alle sue disposizioni in ogni parte;
- che si impegna a sostenere le spese per un eventuale sopralluogo, finanche con deposito cauzionale, se richiesto dal Comune;
- che si impegna al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico disposto dall' ufficio e della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani;
- che il dehors da installare è conforme per caratteristiche strutturali e dimensionali alle indicazioni generali del Regolamento per l'installazione di dehors approvato con _____ n. ____ del ____/____/____.

DICHIARA, altresì, che la progettazione e l'esecuzione delle opere sono affidate al progettista sottoindicato:

DATI DEL PROGETTISTA

cognome e nome	codice fiscale
_____	_____

con studio in:

comune	c.a.p.	provincia
_____	_____	_____

località, via, n° civico

Iscritto al Collegio/Albo/Ordine	della provincia di	n° di iscrizione
telefono	e- mail	PEC

Il quale legge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel Comune di _____ CAP _____ Via _____ n. _____ tel. _____ e – mail: _____ PEC: _____ ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale.

Inoltre, in merito al progetto in oggetto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del DPR n° 445 del 28/12/2000

ASSEVERA

- che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica al momento della presentazione della domanda;
- che l'immobile è conforme ai seguenti titoli abilitativi (Apporre un segno di spunta):
 - o realizzato prima del 1942/1967 e sul quale, successivamente, non sono state eseguite modifiche;
 - o realizzato/modificato in conformità a _____ n. _____ del ____/____/____ e sul quale, successivamente, non sono state eseguite modifiche;
 - o legittimato con _____ in sanatoria n. _____ del ____/____/____ (allegare titolo);
 - o accertamento di conformità n. _____ del ____/____/____ (allegare titolo);
 - o che lo stato dei luoghi è conforme all'Autorizzazione Paesaggistica n. _____ del ____/____/____ rilasciata su parere della SABAP di Napoli n. _____ del _____ (allegare Autorizzazione);
- che il progetto, nel suo complesso, rispetta le norme di legge, dei regolamenti e le norme vigenti nel Comune.

In caso di intervento di variante:

- che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dal questo Ente l'autorizzazione paesaggistica n° _____, in data ____/____/____, della quale si produce copia.

San Giorgio a Cremano. ____/____/____

(firma del richiedente)

(firma dei contitolari)

(firma e timbro del progettista)

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di San Giorgio a Cremano ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di telefono e/o gli indirizzi e-mail / PEC forniti per le comunicazioni tra il Comune medesimo e il richiedente. Allega alla presente, ai fini della verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., copia del documento d'identità. Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comune di San Giorgio a Cremano.

ALLEGATO 1INTERCALARE ATTO DI ASSENSO

Precisa che il PUBBLICO ESERCIZIO su cui si intende intervenire risultano

- ☐ in comproprietà con i signori sotto elencati
- ☐ di proprietà dei signori sotto elencati

i quali sottoscrivono la presente quale ATTO DI ASSENSO:

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	
residente a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
(firma dell'interessato)			

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	
residente a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
(firma dell'interessato)			

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	
residente a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
(firma dell'interessato)			

cognome e nome		codice fiscale	
nato/a a		il	
residente a:			
comune		c.a.p.	provincia
località, via, n° civico			
(firma dell'interessato)			

Modulo per la notifica all'Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004

Al Dipartimento di Prevenzione
della ASL _____
per il tramite del Comune di San Giorgio a Cremano

Il sottoscritto..... nato
a (prov.) il (gg/mm/aa)
residente in (prov.....)
Via/Piazza n°
c.a.p codice fiscale
Tel Fax e.mail

Legale rappresentante della soc/coop
con sede legale in
(prov.) alla Via/Piazza n°
c.a.p Partita IVA

eventuali marchi depositati:

.....

effettua la presente notifica per:

- ☐ la registrazione ai sensi del Regolamento CE n° 852/2004;
- ☐ variazione dello stato dei luoghi e/o delle attività per le quali è già registrato;
- ☐ cessazione dell'attività;
- ☐ variazione della titolarità/della ragione sociale/del rappresentate legale, subentrando a:

.....
.....

(1) Per le attività a sede fissa

sede operativa nel Comune di (prov)
Via/Piazza n°altri

locali funzionalmente annessi: ☐deposito ☐laboratorio ☐altro (*specificare*)

.....
Via/Piazza n°

(2) Per le attività/strutture mobili

(*banchi mobili, autonegozi, mezzi di trasporto, cisterne, contenitori, etc.*)

identificati con targa o altro....., dopo l'utilizzo sono
ricoverati nel Comune di (prov.....) alla Via
..... n° c.a.p....., locali

funzionalmente annessi: ☐deposito ☐laboratorio ☐altro (*specificare*)

.....
Via/Piazza n°

L'attività ha carattere: ☐permanente ☐temporanea (dal al)
della/e seguente/i attività:

	Codice	DESCRIZIONE	
A	B	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	C
	01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	
	01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)	S
	01.11.20	Coltivazione di semi oleosi	S
	01.11.30	Coltivazione di legumi da granella	S
	01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi	S
	01.12.00	Coltivazione di riso	S
	01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)	S
	01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)	S
	01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero	S
	01.13.40	Coltivazione di patate	S
	01.14.00	Coltivazione di canna da zucchero	S
	01.19.90	Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti	S
	01.21.00	Coltivazione di uva	S
	01.22.00	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale	S
	01.23.00	Coltivazione di agrumi	S
	01.24.00	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	S
	01.25.00	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio	S
	01.26.00	Coltivazione di frutti oleosi	S
	01.27.00	Coltivazione di piante per la produzione di bevande	S
	01.28.00	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche	S
	01.50.00	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	S
	01.63.00	Attività che seguono la raccolta	S
	01.70.00	Caccia, cattura di animali e servizi connessi	S
	02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	
	02.30.00	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi	S
	C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
	10	INDUSTRIE ALIMENTARI	
	10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)	D
	10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate	D
	10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	D
	10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	D
	10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria	D
	10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria	D
	10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati	D
	10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	D
	10.51.20	Produzione dei derivati del latte	D
	10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	D
	10.61.10	Molitura del frumento	D
	10.61.20	Molitura di altri cereali	D
	10.61.30	Lavorazione del riso	D
	10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie	D
	10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)	D
	10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi	D
	10.71.20	Produzione di pasticceria fresca	D
	10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	D
	10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	D
	10.81.00	Produzione di zucchero	D
	10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	D
	10.83.01	Lavorazione del caffè	D
	10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	D
	10.84.00	Produzione di condimenti e spezie	D
	10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	D
	10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	D
	10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	D

	10.85.04	Produzione di pizza confezionata	D
	10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta	D
	10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari	D
	10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	D
	10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca	D
	11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	
	11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	D
	11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.	D
	11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali	D
	11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	D
	11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	D
	11.05.00	Produzione di birra	D
	11.06.00	Produzione di malto	D
	11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	D
	E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	
	36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	
	36.00.00	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	D
	46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	
	46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi	D
	46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina	D
	46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	D
	46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	D
	46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	D
	46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	D
	46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	D
	46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	D
	46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	D
	46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	D
	46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè	D
	46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	D
	46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	D
	46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	D
	46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	D
	46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	D
	46.24.10	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	D
	46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	D
	47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	
	47.11.10	Ipermercati	D
	47.11.20	Supermercati	D
	47.11.30	Discount di alimentari	D
	47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	D
	47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	S
	47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	S
	47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata	S
	47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	D
	47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	D
	47.24.10	Commercio al dettaglio di pane	S
	47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria	S
	47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande	S
	47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	S
	47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	S
	47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici	S
	47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	S
	47.75.20	Erboristerie	S
	47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	S
	47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	D
	47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	D
	47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	S
	47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	S

	47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	S
	47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	S
	47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	S
	47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	S
	47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	S
	47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	S
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO		
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE		
	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci	S
	49.41.00	Trasporto di merci su strada	S
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA		
	50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci	S
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	S
51	TRASPORTO AEREO		
	51.21.00	Trasporto aereo di merci	S
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI		
	52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	S
	52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi	S
	52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)	S
	52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei	S
	52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali	S
	52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	S
	52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	S
	52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	S
	52.29.21	Intermediari dei trasporti	S
	52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci	S
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE		
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE		
	56.10.11	Ristorazione con somministrazione	D
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	D
	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	D
	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	D
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	D
	56.10.42	Ristorazione ambulante	D
	56.10.50	Ristorazione su treni e navi	D
	56.21.00	Catering per eventi, banqueting	D
	56.29.10	Mense	D
	56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale	D
	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	D

Legenda:

Barrare con una X nella colonna (A) la e/o le attività che si intendono svolgere; Nella colonna (C) la lettera S indica che l'attività è soggetta a D.I.A. semplice, la lettera D che è soggetta a D.I.A. differita.

Per le produzioni primarie di vegetali, se non in permanenza ed in modo esclusivo, devono essere considerati tutti i codici.

Documentazione da allegare, ad eccezione dei casi di variazione della ragione sociale/denominazione sociale/titolarità:

1. relazione tecnica dei locali e delle attrezzature con descrizione dell'attività e del ciclo produttivo;
2. per i locali nei quali si producono, trasformano, depositano, commercializzano alimenti, ivi compresi locali funzionalmente annessi: copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmata e datata da un tecnico abilitato;
3. per le attività primarie di produzione di alimenti di origine vegetale:
 - stralcio planimetrico catastale o particella catastale che identifichi l'area di produzione;
4. per le strutture mobili (mezzi di trasporto, cisterne, contenitori, etc.):
 - libretto di circolazione (se previsto);
 - attestazione da parte della ditta costruttrice che i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti;
5. autocertificazione attestante che:
 - a. vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004;
 - b. l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento di acquapotabile.

☐ **DICHIARA** di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio dell'attività.

☐ **DICHIARA**, inoltre, che l'autoveicolo/contenitore è idoneo al trasporto di alimenti a temperatura controllata.

☐ **DICHIARA** di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o falsa o fa uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.

☐ **SI IMPEGNA** a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto.

In fede (*firma per esteso, leggibile*) _____

San Giorgio a Cremano, ____/____/____

DATA E TIMBRO DI RICEZIONE

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.	
San Giorgio a Cremano, ____/____/____	Firma _____

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL NON MUTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI
(in caso di subingresso)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ (____) il ____/____/____, in qualità di (*)
_____ dell'impresa denominata
_____, con sede legale in
_____, alla
Via/Piazza _____ n. _____, sede operativa in San Giorgio a
Cremano alla Via/Piazza _____ n. _____,
consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000 connesse al rilascio di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità,

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ()**

- che i locali ove ha sede l'attività **non hanno subito** alcuna modifica rispetto alla gestione precedente;
- che i locali e gli impianti siti in San Giorgio a Cremano alla Via/Piazza _____ n. _____ sede dell'attività di _____ rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi vigenti;

San Giorgio a Cremano, ____/____/____

Firma _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.	
San Giorgio a Cremano, ____/____/____	Firma _____

(*) **es.: Titolare, Legale rappresentante, Socio accomandatario, amministratore, etc.**

(**) **si allega copia del documento d' identità o di permesso di soggiorno in corso di validità**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

una marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla concessione dell'autorizzazione (<u>in aggiunta a quella da apporre sulla presente richiesta</u>), valida quale imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972
ALLEGATO D (di cui all'Art. 8, comma 1 del DPR 31/2017)
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA delle opere, con descrizione anche dei materiali di finitura
ELABORATI GRAFICI così come elencati nel Regolamento per l'installazione di dehors approvato con _____ n. _____ del ____/____/_____
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori dei manufatti con planimetria grafica riportante i coni ottici di ripresa (*)
SIMULAZIONI E FOTORENDERING
RELAZIONE sulle modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura
DICHIARAZIONE che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle vigenti normative
DICHIARAZIONE asseverata redatta da tecnico abilitato relativamente all'abbattimento delle barriere architettoniche
TIPOLOGIE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO (sedie, tavolini, ecc.) illustrate nel progetto mediante estratti da catalogo
DENUNCIA SISMICA ex art. 93/380; art. 2 - L.R. 9/83; art. 2 - Regolamento 4/2010
MODELLO SCIA ALIMENTARE (MODELLO A) da indirizzare alla ASL competente ai sensi del Regolamento CE 852/2004 completo di tutta la documentazione richiesta nello stesso <i>(da presentare successivamente all'installazione della struttura ed al suo collaudo)</i>
ATTESTAZIONE relativa al possesso del requisito professionale del preposto qualora sia diverso da quello già agli atti d'ufficio
ATTO costitutivo della società (se non trattasi di impresa individuale)
DOCUMENTO DI IDENTITA' del richiedente e di eventuali contitolari (eventualmente ne ricorrano i presupposti: copia del permesso di soggiorno)
DOCUMENTO DI IDENTITA' del tecnico
Attestazione del versamento del canone di occupazione del suolo pubblico, da calcolare mediante interlocuzione con l'Ufficio competente (N.B. il versamento verrà richiesto al momento del rilascio del titolo);
Attestazione del versamento di € 300,00 da effettuare sul c.c. postale n° 25782806, o con bonifico bancario intestati a "Comune di San Giorgio a Cremano – Servizio Tesoreria", IBAN IT60X0514240160CC1041021636 – causale: DIRITTI ISTRUTTORI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(*) Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

**DETTA DOCUMENTAZIONE VA INOLTATA IN FORMATO DIGITALE (pdf)
AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: protocollo.generale@cremano.telecompost.it**

MODULO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

(procedura semplificata)

Il sottoscritto, nato a (prov. di.....),
residente a (prov. di), C.F....., in qualità
di Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa/Società..... (C.F. e Partita IVA
.....)

si impegna

ad installare, presso l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con insegna
..... (autorizzazione/SCIA di somministrazione di alimenti e bevande
prot. N° del/...../....., sito a San Giorgio a Cremano in Via/Piazza
..... n° una delle seguenti delle seguenti tipologie di dehors ammesse
dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del/...../....., di seguito
descritta:

☐ DEHORS di TIPOLOGIA "A"

costituito da:

tavolini n°

sedie n°

☐ **ombrelloni** n° di altezza massima pari a ml. e di altezza minima pari a ml.

☐ a palo centrale o laterale

☐ a palo laterale con chiusura decentrata

☐ ombrellone multiplo

☐ **tenda piana a parete** di altezza massima pari a ml. e di altezza minima pari a ml.

☐ **delimitazioni laterali:**

☐ con cordone

☐ **elementi riscaldanti** n°

☐ **lampade** n°

☐ DEHORS di TIPOLOGIA "B"

costituito da:

tavolini n°

sedie n°

☐ **ombrelloni** n° di altezza massima pari a ml. e di altezza minima pari a ml.

☐ a palo centrale o laterale

☐ a palo laterale con chiusura decentrata

☐ ombrellone multiplo

☐ **tenda piana a parete** di altezza massima pari a ml. e di altezza minima pari a ml.

☐ **pedana** di altezza pari a cm (altezza massima non superiore a cm 10) [Attenzione: la pedana è consentita
solo se necessaria a livellare il piano di calpestio e, in ogni caso, senza ancoraggi fissi al suolo]

☐ **delimitazioni laterali:**

☐ con cordone

☐ con pannelli trasparenti singoli di altezza massima pari a ml. 1,60

☐ con balaustre metalliche di altezza pari a cm. (non superiore a ml. 1,10)

☐ con pannelli trasparenti fissi (paraventi autoportanti) di altezza pari a ml.

☐ **elementi riscaldanti** n°

☐ **lampade** n°

☐ **DEHORS di TIPOLOGIA "C"**

costituito da:

tavolini n° _____

sedie n° _____

☐ **tenda piana a parete** di altezza massima pari a ml. _____ e di altezza minima pari a ml. _____

☐ **tenda piana autoportante** di altezza massima pari a ml. 2,70

☐ **pergola con tenda estensibile**, addossata a parete o autoportante, di altezza massima pari a ml. _____ e di altezza minima pari a ml. _____

☐ **gazebo autoportante** con copertura piana di altezza interna massima pari a ml. 2,70

☐ **pedana** di altezza pari a cm _____ (altezza massima non superiore a cm 10)

☐ **delimitazioni laterali:**

☐ con pannelli trasparenti mobili di altezza pari a ml. 2,70

☐ con pannelli in vetro trasparente scorrevoli di altezza pari a ml. 2,70 (realizzati con vetro temperato di sicurezza)

☐ con installazione di tende avvolgibili in PVC trasparenti

☐ con installazione di tende a caduta in PVC trasparenti

☐ **fioriere** n° _____, di altezza pari a cm. _____ (non superiore a cm 50)

☐ **vasi** n° _____, di altezza pari a ml (non superiore a ml.1,20)

☐ **carrelli o altri mobili su ruote** n° _____

☐ **elementi riscaldanti** n° _____

☐ **lampade** n° _____

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che utilizzerà, **per l'allestimento del dehors per il quale ha presentato domanda**, MATERIALI e COLORI consentiti dall'Abaco del Regolamento Dehors in cui è ubicato l'esercizio, di seguito descritti:

ELEMENTI DI COPERTURA

MATERIALI	
COLORI	
VERNICI MORDENTI PER LEGNO	
COLORE DEI TESSILI	

PROTEZIONI LATERALI

MATERIALI (struttura metallica)	☐ metallo verniciato	☐ corten
COLORI (metallo verniciato)		
MATERIALI PANNELLI	☐ vetro	☐ plexiglass
MATERIALE supporto cordone		
COLORE supporto cordone		
MATERIALE balaustra		
COLORE balaustra		

N.B.: In caso di utilizzo di balaustre non è consentito l'impiego di reti metalliche e/o stirate,

ELEMENTI A PAVIMENTO: PEDANE

MATERIALI DELLA PEDANA	
COLORI	

Attenzione: non sono consentite le superfici in gres porcellanato

VASI E FIORIERE

MATERIALI	☐ cotto ☐ metallo	☐ argille ☐ materie plastiche	☐ legno ☐ vetro temprato
COLORI			
FORME			
MISURE			

SEDUTE E TAVOLI

MATERIALI			
COLORI			
TIPOLOGIA SEDIE	☐ pieghevoli ☐ n° di gambe _____	☐ impilabili ☐ con supporto centrale	
TIPOLOGIA TAVOLI	☐ pieghevoli ☐ con supporto centrale	☐ impilabili ☐ forma geometrica: _____	☐ n° di gambe _____

Attenzione: il colore dei tavoli e delle sedie deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento approvato

DICHIARA

- che, in caso di installazione di TENDE A PARETE, l'edificio in cui è ubicato il pubblico esercizio non è assoggettato a vincolo della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 42/2004;
- che gli elementi e gli arredi che installerà saranno conformi, per struttura, materiali e colori, a quelli indicati nell'Abaco del Regolamento Dehors in cui è situato l'esercizio;
- che la realizzazione delle strutture costituenti i dehors verrà effettuata a regola d'arte e conformemente alle norme in materia di riduzione del rischio sismico, qualora applicabili, da attestarsi a cura di tecnico abilitato;
- che tutti i materiali comunque utilizzati saranno non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e resistenti al fuoco.

A tale proposito ALLEGA:

- documentazione fotografica e/o grafica a colori delle strutture, degli elementi e degli arredi che intende installare;
- planimetria quotata in scala 1:100 contenente le esatte indicazioni relative al posizionamento e all'ingombro della struttura (dehors) per la quale ha presentato domanda, sull'area interessata con particolare riferimento:
 - o agli spazi che si intendono occupare;
 - o alle distanze dalle intersezioni stradali;
 - o all'eventuale presenza di piste ciclabili, passi carrai, posteggi per autoveicoli, porta biciclette, fermate dei mezzi pubblici di trasporto per l'entrata e l'uscita delle persone; colonnine per il rifornimento di energia elettrica.

San Giorgio a Cremano, ____/____/____

Firma

PARTE VI

LINEE GUIDA

Premessa

Con Deliberazione n° del/...../..... , il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l'installazione, il mantenimento e la gestione di strutture esterne annesse a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)”

Il Regolamento distingue, all'art. 3, tre tipologie di dehors realizzabili:

TIPOLOGIA A (dehors aperto) senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse;

TIPOLOGIA B (dehors semichiuso – soluzione A e soluzione B) con delimitazione fissa;

TIPOLOGIA C (dehors chiuso) con delimitazione fissa;

Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione o per il consumo sul posto di alimenti e bevande, in possesso di regolare titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico, o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora per la presentazione il richiedente si avvalga di un professionista incaricato, dovrà essere allegata all'istanza **apposita procura**.

La vigente regolamentazione prevede, per l'occupazione di suolo pubblico mediante

- dehors stagionale: durata complessiva non superiore a 60 giorni;
- dehors continuativo: durata non superiore a 12 mesi (1 anno) fino al massimo di 5 anni complessivi.

La domanda (Modulo reperibile dal sito del Comune), corredata da tutti gli allegati, a pena di irricevibilità, deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica firmata digitalmente e completa di tutta la documentazione necessaria, attraverso il seguente indirizzo PEC del protocollo generale: protocollo.generale@cremano.telecompost.it, avente ad oggetto: “Istanza autorizzazione installazione dehors”

Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda, rilascerà la ricevuta di cui all'art. 18 bis della L. n. 241/1990.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Documento di identità del richiedente;
- Documento di identità del professionista incaricato;
- Procura;
- Ricevuta di avvenuto pagamento per i diritti di istruttoria pari a euro 300,00;
- N° 2 marche da bollo di valore legale (euro 16,00).

Inoltre:

A) in caso di procedura semplificata:

- Dichiarazione attestante l'impegno di realizzare il dehors secondo il modello standard previsto dal regolamento, in particolare indicando:
 - il modello di dehors che si intende utilizzare (Dehors di TIPOLOGIA A, B o C);
 - la via e il numero civico in cui è insediato l'esercizio;
 - Documentazione fotografica datata e firmata che rappresenti lo stato dei luoghi;
 - una planimetria quotata in scala 1:100 contenente le esatte indicazioni relative al posizionamento e all'ingombro della struttura sull'area interessata, con particolare riferimento: agli spazi che si intendono occupare; alle distanze dalle intersezioni stradali; alla eventuale presenza di piste ciclabili, passi carrai, posteggi per autoveicoli, porta biciclette, fermate dei mezzi pubblici di trasporto per l'entrata e l'uscita delle persone, colonnine per il rifornimento di energia elettrica. Dovrà inoltre essere presentato il layout degli arredi e delle attrezzature che si intendono adoperare.

B) in caso di procedura ordinaria o in caso di progetto speciale:

- Elaborato progettuale in scala 1:100, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire, le caratteristiche della struttura, le piante, i prospetti e le sezioni quotati

dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, colori, elementi architettonici;

C) in caso di richiesta di **ampliamento**:

- indicazione planimetrica dell'area che si intende occupare;
- nulla osta a firma di tutti i contro interessati (come individuati nell'articolo citato).

D) d) in caso di **rinnovo** della concessione:

- Autocertificazione redatta ai sensi di legge, con la quale si dichiara che il dehors non presenta modifiche rispetto al progetto originario depositato;
- Documentazione fotografica dell'allestimento realizzato. Tale documentazione fotografica dovrà essere sottoscritta e datata.

B) Relazione tecnica descrittiva delle strutture e degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.), eventualmente suddivisi con riferimento ai diversi periodi stagionali (stagione estiva o stagione invernale) per i quali si richiede l'occupazione.

Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita.

C) Dichiarazione, rilasciata con le modalità di cui agli art.li 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne, gli arredi e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, che saranno utilizzati sono conformi alle vigenti normative nonché dotati delle certificazioni obbligatorie previste dalla legge.

D) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, cose o persone, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura e, fuori dai casi in cui si intenda utilizzare il modello standard di Dehors di TIPOLOGIA A.

E) Nel caso in cui la richiesta di concessione comprenda anche l'esposizione del logo o del nome dell'esercizio, dovrà altresì essere allegata alla domanda la documentazione prevista dal regolamento vigente nel Comune di San Giorgio a Cremano.

F) Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida si fa rinvio al "Regolamento dehors" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del/...../.....

il richiedente dovrà dichiarare nell'istanza, la conformità alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche del Regolamento Comunale per gli arredi e delle attrezzature utilizzate per l'allestimento.

4. Il SUAP cura l'istruttoria acquisendo gli apporti tecnici dei competenti Settori comunali per le problematiche inerenti la mobilità, il traffico, il verde pubblico, il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza stradale. Si considerano in particolare, vincolanti i pareri del Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile e del Settore comunale competente per tutto quanto attiene, rispettivamente, alla sicurezza stradale e alle modalità di collocazione delle strutture all'interno di parchi e giardini.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nel caso in cui l'allestimento dei dehors avvenga su beni vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs n.42/2004, il rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sarà subordinato alla previa autorizzazione della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio, secondo il disposto degli artt. 21 e 106 del decreto medesimo.

6. Le tipologie di dehors previste dal regolamento vigente non saranno soggette al parere della Soprintendenza, in quanto preventivamente già autorizzate mediante il *PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni* del 03/11/2022 prot. Gen. N°52827; dovranno però essere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall'ufficio competente nel rispetto del suddetto regolamento.

Dovrà invece sempre essere autorizzata l'installazione di tende a parete su edifici vincolati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, secondo il disposto dell'art. 21 del decreto medesimo.

7. Rappresentano cause ostative all'accoglimento dell'istanza:

- La mancata o errata compilazione dei campi predisposti nel modulo di domanda;
- La mancata sottoscrizione del modulo stesso;

- La mancata allegazione del documento di identità in corso di validità degli aventi titolo alla presentazione della domanda e/o del professionista incaricato;
- Procura mancante o errata
- La mancata o incompleta allegazione della documentazione tecnica e dei nulla osta dei Servizi comunali, se necessari;

8. Per quanto non diversamente previsto, si applicheranno le disposizioni contenute all'art.2, comma 7, e agli art.li 14 e ss., 16, 17 e 17 bis della L. n. 241/1990.

Rilascio e rinnovo della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

- A. L'ufficio, effettuata la verifica circa l'assenza di morosità nei confronti del Comune per debiti di natura patrimoniale e tributaria, provvederà ad istruire l'istanza.
- B. Conclusa positivamente l'istruttoria, la concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata per il periodo di tempo richiesto e consente l'occupazione del suolo esclusivamente con le strutture e gli arredi autorizzati. Nel caso di cui al precedente comma 3, lettera E, essa comprenderà anche l'autorizzazione all'esposizione del logo o del nome dell'esercizio, per il medesimo periodo.
- C. La durata massima di validità dell'autorizzazione all'installazione del dehors è di anni 5 (cinque) dalla data del rilascio, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 5 (cinque) previa richiesta di rinnovo da effettuare entro tre mesi dalla data di scadenza.
- D. Fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, alla scadenza del periodo di validità la concessione/autorizzazione può essere rinnovata in forma semplificata, qualora vengano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate.
- E. Alla domanda di rinnovo devono essere allegati:
 - una dichiarazione, da rilasciare ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, attestante l'utilizzo delle medesime strutture in precedenza autorizzate;
 - la documentazione fotografica datata e firmata dello stato di fatto dei luoghi;
 - copia della Polizza assicurativa di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera D, riferita al nuovo periodo di occupazione;
 - eventuali richieste di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, previsti da norme settoriali, con allegata la necessaria documentazione, fatto salvo quanto stabilito dal precedente punto 6, o i casi in cui l'autorizzazione della Soprintendenza eventualmente rilasciata abbia ancora validità.
- F. Nel caso di modifica di taluni o di tutti gli elementi che costituiscono l'arredo del dehors alla domanda di rinnovo deve essere allegata una nuova Relazione Tecnica.
- G. Il procedimento per il rinnovo della concessione/autorizzazione disciplinato dal presente articolo si conclude in 30 giorni.
- H. Costituirà causa di diniego della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ovvero causa di diniego del rinnovo del provvedimento la reiterata violazione, da parte del medesimo soggetto, delle norme del presente Regolamento, o la decadenza dichiarata ai sensi del successivo art.17. Pertanto, si intenderà reiterata la violazione della medesima norma accertata con verbale della Polizia locale per almeno due volte nell'arco di dodici mesi.
- I. Alla scadenza della Concessione il titolare è tenuto alla rimozione del dehors e al ripristino dello stato dei luoghi.

Documentazione da conservare a cura del titolare presso la sede dell'esercizio

Documentazione da conservare a cura del titolare per l'esibizione a richiesta degli organi di controllo:

- Provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico e relativo progetto;
- Nulla osta della proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della proprietà dell'unità immobiliare adiacente e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità.

APPENDICE



CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Settore V - Polizia Municipale e Sicurezza

Al Presidente del Consiglio
Dott. Michele Carbone

e, p.c. Al Sig. Sindaco

OGGETTO: Riscontro a richiesta parere per criteri di occupazione suolo pubblico "Regolamento Dehors" relativamente all'art. 20 del C.d.S.

In riscontro alla richiesta di cui all'oggetto, si trasmette in allegato la nota del 01/03/2023 a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Salvatore Forchetta per integrazione art. 6 del Regolamento Dehors.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Comandante di P.M.
Dott. Gabriele Ruppi



AL Dirigente del V Settore
Dott. Gabriele Ruppi

OGGETTO: richiesta parere per criteri di occupazione suolo pubblico "regolamento dehors" relativamente all'art. 20 del C.d.S.

In riscontro a quanto richiesto in oggetto, si allega alla presenta nota riportante alcuni criteri che a parere dello scrivente potrebbero integrare il regolamento "dehors", fermo restando la valutazione cosiddetta "caso per caso".

Tanto si doveva in riscontro a quanto richiesto.

San Giorgio a Cremano, 01 Marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Salvatore FORCHETTA
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39 del 1993)

CRITERI DI OCCUPAZIONE

1. I dehors devono essere installati, come stabilito dall'art. 20 del Codice della Strada, garantendo la maggiore attiguità/adiacenza possibile all'esercizio di somministrazione, indipendentemente dalla funzione dell'ingresso cui si affaccia, in quanto la destinazione del locale è commerciale nel suo complesso.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale ai sensi del Codice della Strada e mai a doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di ordine e sicurezza pubblica e comunque se vi è nelle immediate vicinanze un attraversamento pedonale.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale (carreggiata), salvo Zone/Aree Pedonali Urbane (APU) o Zone a Traffico Limitato (ZTL) permanenti, a condizione che sia sempre mantenuta libera una corsia carrabile per i mezzi di emergenza, di soccorso e polizia, pari a mt. 3,50.
4. Non è consentito installare dehors o parti di esso in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza, in particolare in corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi.
Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati come indicato nell'art. 18 del Codice della strada.
La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede.
Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere dell'Ufficio Tecnico del Traffico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e/o segnaletica stradale.
Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà, a sue spese, alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Ufficio Tecnico del Traffico.
5. In deroga al terzo comma dell'art. 20 del Codice della Strada, ove sussistono particolari conformazioni planimetriche della strada e/o dei marciapiedi, è ammessa l'occupazione di questi ultimi, come nei casi che di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - in via Manzoni, ove le aiuole sono parte integrante e determinante del marciapiede, generando un "unicum contestuale", è consentita l'occupazione del marciapiede fino al limite dello spigolo più esterno dell'aiuole stesse, lasciando libero il percorso pedonale ivi presente ed individuato da pavimentazione diversamente colorata, pari ad un'ampiezza di mt. 2,00, in aggiunta all'area tecnica, pari a mt. 0,50 dal filo del cordolo-marciapiede, ove sono collocati i servizi (sottoservizi, pali della luce, segnaletica stradale verticale, cestini porta rifiuti, arredo urbano, tabelloni pubblicitari, ecc.);
 - ove il marciapiede, per la maggior parte del suo sviluppo, presenta una larghezza inferiore a mt. 2,00, e in prossimità dell'attività che ha fatto richiesta di occupazione suolo (spazio antistante o laterale) vi è un arretramento del filo fabbricato, tale da creare uno slargo, rientranza e/o spiazzo, è possibile consentire l'occupazione del marciapiede con larghezza massima tale da lasciare sempre libera una porzione dello stesso in continuità alla maggior parte del suo sviluppo, tenendo conto di ambo i lati dello slargo, in ossequio al principio della continuità della percorribilità pedonale.

- su marciapiedi di forma irregolare e con una conformazione planimetrica che non consente di determinare una larghezza media univoca, deve essere garantita almeno uno spazio libero di mt. 2,00, misurati a raggio da tutti gli ostacoli fissi e dal filo esterno del marciapiede.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico

Arch. Salvatore FORCHETTA